



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 29 del 23 Luglio 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 364

Progetto sperimentale per la redazione di un manuale di certificazione dei crediti di carbonio finalizzato al mercato volontario locale..... 7

DECRETI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 07.07.2014, n. 45

Dichiarazione di decadenza delle Signore Patrizia De Santis e Roberta Zita Marulli e del Signor Luigi Albore Mascia da componenti il Consiglio delle Autonomie Locali - Sostituzione.....27

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 04.07.2014, n. 33

Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara, L. n. 580/93 e s.m.i.28

DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI, POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 19.06.2014, n. DD/154

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione Avis Comunale di S. Vincenzo Valle Roveto - Roccapivi (AQ).32

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA

DETERMINAZIONE 20.06.2014, n. DA13/173/14

Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 27 istitutiva del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria - Nomina commissione d'esame per le aspiranti GEV a servizio della Provincia dell'Aquila.....32

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI BILANCIO ATTIVITÀ SPORTIVE**SERVIZIO BILANCIO**

DETERMINAZIONE 04.07.2014, n. DB8/82

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.....33

DETERMINAZIONE 07.07.2014, n. DB8/83

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti vincolati eliminati dal conto dei residui35**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE****SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**

DETERMINAZIONE 01.07.2014, n. DH27/147

Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 della Regione Abruzzo. Misura 133 "Attività di informazione e promozione" - D.G.R. n° 886/2013. Liquidazione Associazione Regionale Carni Bovine, Pescara - (1° elenco) - Annualità 2013.....37**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE****SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO**

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH41/273

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - PRIORI Antonio37

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH41/274

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in comunione - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - VALERIO Luciano38

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH41/275

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale deposito inerti , recinzione , seminativo e accesso carrabile - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta COTELLESA Domenico e Francesco39

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH41/276

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta : DI PIERO Gottardo e PERSEO Adelia40**DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO****SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO**

DETERMINAZIONE 07.07.2014, n. DI8/43

Cava di ghiaia in località "Rotella" del Comune di Cupello (CH) Ditta: MARINELLI UMBERTO s.r.l. con sede in San Salvo(CH). Autorizzazione apertura cava.....41

DETERMINAZIONE 07.07.2014, n. DI8/44

Cava di ghiaia in località "Piana dell'Olmo" del Comune di Lanciano (CH). Ditta: F.Ili COTELLESA s.r.l. con sede in Lanciano (CH). Autorizzazione apertura cava.....43

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI, RICERCA E INNOVAZIONE**

DETERMINAZIONE 30.06.2014, n. DI9/37

POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.1 linea B) "Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale" destinato alle imprese aggregate agli ulteriori Poli di Innovazione. Approvazione delle graduatorie di merito - Impegno della spesa.44

DIREZIONE POLITICHE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI**

DETERMINAZIONE 16.06.2014, n. DL29/94

P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". (Determinazione Dirigenziale 29/10/2013 n. DL29/103). Approvazione schema di convenzione con Abruzzo Sviluppo SpA.47

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni****COMUNE DI CANOSA SANNITA**

Approvazione progetto per la Variazione di destinazione d'uso di un annesso residenziale in laboratorio artigianale in variante al P.R.E. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 - Avviso.....56

CITTÀ DI CELANO

Lavori d'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico loc. Collementoso - Casal Martino - Decreto definitivo di esproprio.....57

COMUNE DI PAGLIETA

Avviso.....60

COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

Statuto Comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2013) .61

COMUNE DI SAN SALVO

Statuto (Modificato con Deliberazione consiliare n. 5 del 6 febbraio 2014)78

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO – BACINO ATERNO - SAGITTARIO

Procedura verifica di assoggettabilità - Avviso99

SEASTOCK S.R.L.

Procedura verifica di assoggettabilità - Avviso 101

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Avviso.....	102
Avviso.....	103
Avviso.....	104
Avviso.....	105
Avviso.....	106
Avviso.....	107

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE
UNITÀ DI PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI
DISTACCAMENTO DI CHIETI

Avviso.....	108
--------------------	------------

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 364

Progetto sperimentale per la redazione di un manuale di certificazione dei crediti di carbonio finalizzato al mercato volontario locale.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO

- la Direttiva 2003/87/CE- Schema di Piano Nazionale d'assegnazione, Piano Nazionale d'assegnazione per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. 4 aprile 2006, n.216 e successiva Direttiva di modifica 2009/29/CE;
- il Pacchetto Europeo su Clima ed Energia del 2008 che, tra le altre cose, ha adottato la strategia del Covenant of Major;
- il Piano Nazionale d'Assegnazione per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. 4 aprile 2006, n. 216. Schema di Piano Nazionale di Assegnazione, Direttiva 2003/87/CE. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM (2012);
- la Decisione N. 529/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività;
- la D.G.R. n. 1233 del 19/12/2003 - Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo-Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- la D.G.R. n. 100 del 05/02/2007- Approvazione del protocollo tecnico aggiuntivo che stabilisce le modalità di attuazione del programma sulle biomasse di cui alla D.G.R. n. 1233 del 19/12/2003;
- la DGR 396 del 27/05/2010 con la quale la Regione Abruzzo aderisce al Covenant of Major obiettivo 20-20-20 con la quale la Regione Abruzzo si impegna a sostenere in tutto il territorio regionale in qualità di organismo di supporto le attività poste in essere dai Sindaci;

RITENUTO NECESSARIO sviluppare azioni che consentano la riduzione delle emissioni di CO2 passando da una visione settoriale ad una più integrata a livello territoriale;

RILEVATO che la gestione integrata del territorio è una necessità sempre più stringente a livello UE dando atto che anche il settimo Programma di Azione Ambientale Europeo del gennaio 2014 riconosce la necessità di accoppiare le strategie europee per uno sviluppo a basse emissioni di carbonio all'uso sostenibile delle risorse;

CONSIDERATO che la pratica degli investimenti compensativi si va sempre più diffondendo, in particolare da parte delle Aziende che intendono volontariamente ridurre le emissioni in atmosfera, introducendo interessanti opportunità per il settore agricolo-forestale;

DATO ATTO che il Protocollo di Kyoto individua nei "meccanismi flessibili" degli scambi di emissioni una delle strategie attuative degli obiettivi assunti e che sono stati realizzati progetti europei che hanno avviato la promozione di mercati locali di carbonio: sistema Carbomark Progetto LIFE Regione Veneto;

RITENUTO UTILE doversi prevedere azioni sperimentali finalizzati alla certificazione locale dei crediti di carbonio e alla costituzione di una piattaforma per un mercato locale dei crediti volontari di carbonio derivanti dal patrimonio agroforestale della regione, aventi come scopo l'incentivazione di comportamenti virtuosi attraverso sistemi di remunerazione di attività volontarie volte alla diminuzione del carbonio atmosferico e quantificabili in base

alle ton di CO2 assorbite/non emessa, addizionali;

DATO ATTO che l'obiettivo è quello di coinvolgere le industrie locali emettitrici di carbonio che, da una parte, a fronte di un impegno di riduzione delle loro emissioni, possano accedere all'acquisto di crediti di carbonio generati da progetti compensativi effettuati sul territorio regionale, dall'altra parte devono essere individuate le attività che danno luogo al sequestro del carbonio sulla base del principio di addizionalità e definite metodologie di calcolo riconosciute da organismi certificatori e infine individuare una struttura di scambio per le transazioni tra gli attori coinvolti nel mercato volontario del carbonio a livello regionale;

RAVVISATA la opportunità di sviluppare le conoscenze dirette in ambito regionale per quantificare l'assorbimento della CO2 di origine Agro Forestale nel territorio della Regione Abruzzo anche attraverso studi di innovazione;

RITENUTO doverosi esplicitare che lo studio deve concorrere alla:

- valutazione del ruolo delle risorse agricole e forestali nella ritenzione del carbonio, compresi gli effetti conseguenti al cambiamento della gestione di tali risorse;
- individuazione di metodologie di gestione e di uso sostenibile delle foreste e dei terreni agricoli, in grado di rafforzare la capacità di assorbimento dei gas serra;
- analizzare le conseguenze economiche derivante da diverse metodologie di gestione;
- determinare strumenti specifici volti ad applicare gli obiettivi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto nelle politiche locali di gestione agricola e forestale;
- dare applicazione concreta agli obiettivi di multifunzionalità e di protezione ambientale previsti dalla nuova politica agricola comunitaria;

RICHIAMATA la DGR n. 990 del 20/12/2010 recante "protocollo di intesa tra Regione Abruzzo e Agenzia ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile)" adottato per implementare e promuovere l'efficienza

energetica e il risparmio dell'energia negli usi finali nonché lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale;

VISTA la nota dell'ENEA datata 06/05/2014 loro prot. 27917/UTEEAPL relativa alla disponibilità a definire un sistema di gestione dei crediti di carbonio a livello regionale;

VISTA la richiesta del Comune di Raiano datata 28/04/2014 e acquisita agli atti della scrivente Direzione prot. RA/117956 del 02/05/2014 afferente la presentazione di un progetto sperimentale per la redazione del manuale del sistema di certificazione dei crediti di carbonio. Richiesta di finanziamento (all.1).

DATO ATTO che il progetto è stato adottato dal Comune di Raiano con Delibera di Giunta n. 28 del 28/04/2014 (all.1);

DATO ATTO che la proposta del Comune, in quanto partner del Patto dei Sindaci, sviluppa uno studio per la quantificazione dell'assorbimento della CO2 di origine agroforestale nel proprio territorio;

RILEVATO che il progetto proposto ha lo scopo di effettuare uno studio di innovazione e ricerca attraverso la realizzazione di un progetto pilota per lo sviluppo di una piattaforma per un mercato locale dei crediti di volontari di carbonio derivanti dal patrimonio agroforestale della Regione

CONSIDERATO che detto progetto si inserisce nelle attività previste dal programma delle biomasse di cui al protocollo di intesa tra Regione e Ministero dell'Ambiente per la valorizzazione energetica delle biomasse e che persegue gli obiettivi dianzi esposti prevedendo uno studio integrato del territorio;

RITENUTO OPPORTUNO potersi accogliere la richiesta del Comune di Raiano attribuendo un cofinanziamento di EURO 100.000,00€.

RITENUTO OPPORTUNO istituire un Comitato Paritetico di esperti costituito da Regione Abruzzo ed ENEA, a cui riferisce delle attività svolte il Comune di Raiano per verificare puntualmente, almeno con cadenza quadrimestrale, lo stato di attuazione del progetto in tutte le sue parti;

DATO ATTO che la somma di EURO 100.000,00€ relativa al finanziamento del progetto sperimentale per la redazione del manuale del sistema di certificazione dei crediti di carbonio trova capienza nel capitolo di bilancio n. 292361 denominato "INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL DLGS: 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DPCM 22.12.2000" - UPB 05.02.010, che presenta la relativa capienza;

DATO ATTO altresì che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui vengono integralmente riportare e trascritte quanto segue:

- **di sviluppare** le conoscenze dirette in ambito regionale per quantificare l'assorbimento della CO2 di origine Agro Forestale nel territorio della Regione Abruzzo anche attraverso studi di innovazione;
 - **di prevedere** azioni sperimentali finalizzati alla certificazione locale dei crediti di carbonio e alla costituzione di una piattaforma per un mercato locale dei crediti volontari di carbonio derivanti dal patrimonio agroforestale della regione, aventi come scopo l'incentivazione di comportamenti virtuosi attraverso sistemi di remunerazione di attività volontarie volte alla diminuzione del carbonio atmosferico e
- quantificabili in base alle ton di CO2 assorbite/non emessa, addizionali;
 - **di accogliere** la disponibilità di ENEA a collaborare nella definizione di un sistema di gestione dei crediti di carbonio a livello regionale;
 - **di accogliere** la richiesta del Comune di Raiano attribuendo un cofinanziamento di EURO 100.000,00 per la realizzazione del progetto sperimentale per la redazione del manuale del sistema di certificazione dei crediti di carbonio (all.1);
 - **di istituire** un Comitato Paritetico di esperti costituito da Regione Abruzzo ed ENEA a cui riferisce delle attività svolte il Comune di Raiano per verificare puntualmente, almeno con cadenza quadrimestrale, lo stato di attuazione del progetto in tutte le sue parti;
 - **di imputare** la somma di EURO 100.000,00 relativa al finanziamento del progetto sperimentale per la redazione del manuale del sistema di certificazione dei crediti di carbonio trova capienza nel capitolo di bilancio n. 292361 denominato "INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL DLGS: 112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - DPCM 22.12.2000" - UPB 05.02.010;
 - **di dare mandato** al competente Servizio Politiche Energetiche di provvedere alla definizione di una apposita convenzione con il Comune di Raiano che disciplini le modalità di erogazione delle risorse da definire coerentemente con il timesheet previsto nel progetto;
 - **di dare altresì mandato** al competente Servizio Politiche Energetiche di provvedere a definire i termini della collaborazione con ENEA nell'ambito della convenzione già in atto;
 - **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURA e sul sito web regionale.

Segue allegato



Prot. n. 2900 del 20/04/2014

ALLEGATO 1

Stampa: - 2 MAG 2014, RA/117956

Alla c.a. del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi

Alla c.a. Assessore Sviluppo del Turismo, ambiente, energia e politiche legislative
Avv. Mauro Di Dalmazio



Alla c.a. del Direttore Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia

Arch. Antonio Sorgi

Alla c.a. della Dirigente Programmazione Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

Dott.ssa Iris Flacco

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA.
Servizio Politiche Energetiche - Qualità dell'aria - SINIA.
Le presente copia è composta da n. 16 fascicoli, conforme
all'originale esistente presso questo Servizio. Pescara, 12/05/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Iris Flacco

Regione Abruzzo

Assessorato Ambiente della Regione Abruzzo

via Passolanciano, 75 - c.a.p. 65100

Oggetto: presentazione progetto sperimentale per la redazione del Manuale del sistema di certificazione dei crediti di carbonio. Richiesta di finanziamento.

St.mi,

il Comune di Raiano ha da tempo, quale partner del "Patto dei Sindaci" nell'ambito del Progetto 20-20-20 del Protocollo di Kyoto, avviato una serie di politiche volte all'efficientamento energetico con contestuale riduzione delle emissioni di CO2 e calendarizzato una serie di azioni e misure volte sia alla di co-responsabilizzazione gestionale nei cittadini al fine da stimolare in modo permanente un consumo critico e responsabile delle risorse naturali e sia di porre in essere attività capaci di "mettere a reddito" le diverse iniziative in corso di realizzazione per rendere effettivamente "Sostenibile" la gestione della res pubblica attraverso l'azione amministrativa.

ALLEGATO come parte integrante alla del-

barazione n. 364 del 12 MAG 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Garanti)

[Signature]

Nell'ambito di tale cornice operativa ed in attuazione delle più innovative spinte della economy, l'Amministrazione Comunale ha così inteso predisporre, in collaborazione con il soggetto operativo della Riserva ed i tecnici dell'Associazione "Ambiente e/Vita" Abruzzo Onlus, la linea progettuale in oggetto che, attraverso la codificazione di un sistema di calcolo quali-quantitativo della propria carbon footprint, giunga a predisporre un vero e proprio "Manuale del Sistema di Certificazione dei Crediti di Carbonio".

Appare evidente che la finalità ultima risiede nella volontà di promuovere su scala locale, sulla base di un perfezionamento dei modelli già utilizzati in altre Regioni italiane, un vero e proprio "mercato Volontario dei Crediti di Carbonio" che veda il Comune di Raiano essere apripista di una nuova esperienza per la Ns Regione e di focalizzare un linea avanzata di management delle risorse naturali da realizzarsi attraverso una gestione conservativa ed innovativa del patrimonio naturale ricadente nel perimetro di competenza.

In ragione di quanto sopra esposto si chiede di voler sostenere l'attuazione del progetto presentato che l'Amministrazione comunale ha già fatto proprio con la Delibera di Giunta comunale n. 28 del 28/04/2014.

In attesa di cortese riscontro e disponibili fin da ora a fornire integrazioni e chiarimenti, distintamente salutiamo.



Il Sindaco di Raiano

(Dott. Marco Moca)



Progetto Sperimentale per la redazione di un Manuale di Certificazione dei Crediti di Carbonio finalizzato al Mercato Volontario Locale.

Premessa

Il Comune di Raiano ha da tempo, quale partner del "Patto dei Sindaci" nell'ambito del (Progetto 20-20-20) avviato una serie di politiche volte all'efficientamento energetico con contestuale riduzione delle emissioni di CO₂ e calendarizzato una serie di azioni e misure volte sia alla co-responsabilizzazione gestionale nei cittadini al punto da stimolare in modo permanente un consumo critico e responsabile delle risorse naturali e sia a porre in essere attività capaci di "mettere a reddito" le diverse iniziative in corso di realizzazione per rendere effettivamente "sostenibile" la gestione della attraverso l'azione amministrativa.

Nell'ambito di tale cornice operativa e in attuazione delle più innovative spinte della *green economy*, l'Amministrazione Comunale ha inteso predisporre, in collaborazione con il soggetto operativo della Riserva ed i tecnici di "Ambiente e/Vita" Abruzzo Onlus, la linea progettuale in parola che, attraverso la codificazione di un sistema di quantificazione dell'assorbimento di CO₂ di origine agro-forestale presente nel proprio territorio, giunga a predisporre un vero e proprio "Manuale di Certificazione dei Crediti di Carbonio" per poter poi ricavarne delle entrate economiche da investire in ambito comunale.

Appare evidente che la finalità ultima risiede nella volontà di promuovere e realizzare, sulla base di un perfezionamento dei modelli già utilizzati in altre Regioni italiane, un vero e proprio "mercato Volontario dei Crediti di Carbonio".

Il Mercato volontario dei crediti di carbonio si basa su diverse tipologie di intervento e su meccanismi analoghi a quelli definiti per il Mercato regolamentato del PK, di cui pur non adempiendone le procedure formali ne rimane comunque condizionato, in termini metodologici ed economico-finanziari. Per questo motivo il Mercato volontario è un incubatore di innovativi protocolli, registri, alleanze, e tipi di progetto, presentando inoltre, grandi potenzialità di sviluppo. Tale Mercato mostra, però, tutti gli ostacoli di una mancata regolamentazione e i limiti di una assenza di certificazioni standard univoche.



A questo punto appare doveroso specificare cos'è un credito di carbonio e che tipo di "mercato" può sviluppare per meglio inquadrare la finalità progettuale.

Il credito di carbonio è un termine commerciale usato per assegnare un valore ad una tonnellata di gas ad effetto serra immessa nell'atmosfera.

L'acquisto di un credito di carbonio da una terza parte contribuisce a finanziare un progetto atto a ridurre o a sequestrare una tonnellata di CO₂ equivalenti e quindi a compensare parte delle proprie emissioni.

Il Protocollo di Kyoto distingue diverse macro categorie di crediti tra cui quelli volontari (VER - Verified Emission Reductions). I crediti di interesse nel mercato volontario locale devono necessariamente essere ricondotti all'interno di una caratterizzazione di affidabilità attraverso un metodo di calcolo in grado di :

- essere verificato da terze parti
- essere di effettiva addizionalità
- essere permanente
- essere tracciabile.

Il mercato volontario dei crediti di carbonio opera in funzione di soggetti, imprese e altre organizzazioni come strumento di compensazione delle emissioni di gas a effetto serra con l'acquisto di crediti di carbonio derivanti da progetti che hanno ottenuto risultati effettivi in termini di riduzione delle emissioni. Il mercato di *trading* volontario di crediti di carbonio è un mezzo efficace per ridurre la produzione di energia con alte emissioni di gas a effetto serra attraverso il sostegno dei progetti che si concentrano ad es. sulle risorse rinnovabili.

I crediti di carbonio devono essere verificati e certificati da organismi indipendenti autorizzati a emettere certificati per poter essere di reale valore commerciale.

I crediti di carbonio quando provengono da uno sviluppo condiviso a livello locale devono comunque dimostrare, per essere validati e certificati da organismi riconosciuti, di provenire da un progetto che produce reali e misurabili riduzioni delle emissioni.



Vi sono diversi standard di certificazione, e vi sono diverse metodologie di calcolo dei crediti, e su questa base si vuole sintetizzare un sistema locale in grado di essere esportato su scala regionale (come ad es. quello realizzato nella regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia con il progetto carbomark (www.carbomark.org), focalizzato sui crediti generali dal settore forestale.

D'altro canto la creazione di un' iniziativa locale basata su accordi bilaterali mira alla generazione di crediti con validità ufficiale, che dovrebbero essere visti come un meccanismo locale di quantificazione dei benefici di azioni virtuose del mondo agricolo e forestale, al fine di incentivare attività di riduzione delle emissioni trasformando così la soluzione a un problema globale in una risposta locale, trovando nel mercato risorse autonome e non entrando in conflitto con gli impegni internazionali del nostro Paese.

Del resto l'incremento di interesse registrato per la riduzione delle emissioni volontaria e la conseguente crescita esponenziale del mercato, per quantità e valori scambiati, rende la proposta progettuale assolutamente innovativa e potrebbe risultare essere un'alternativa efficiente-efficace ed economica per assicurare la gestione attiva del territorio agricolo e forestale e cogliere interessanti obiettivi ambientali.

Può infine facilitare la creazione di un bipolarismo funzionale fra misure attive sul "sistema ambiente" e il riconoscimento economico dei servizi svolti e potrebbe rappresentare il viatico sia per una maggiore familiarità con le opportunità di mercato sia per la predisposizione di piani organici finalizzati ad una nuova forma di reddito ambientale al netto degli incentivi, oramai assenti, pubblici.

Ambito progettuale

Il progetto prevede interventi su di un'area pilota rappresentata dal perimetro del Comune di Raiano (AQ), che può essere considerato rappresentativo della realtà regionale per gli aspetti gestionali e vegetazionali, riconducibili alle seguenti tipologie principali (da *Carta delle Tipologie Forestali della Regione Abruzzo*):

- 1) boschi e boscaglie, a volte con fisionomia di macchia alta, di sclerofille sempreverdi e caducifoglie;
- 2) boschi di caducifoglie termo-xerofile a dominanza di roverella (*Quercus pubescens*);
- 3) boschi semimesofili a dominanza di carpino nero (*Ostrya carpinifolia*);



- 4) boschi e boscaglie igrofile a dominanza di salici e pioppi;
- 5) rimboschimenti a prevalenza di pino nero e pino d'aleppo;
- 6) arbusteti e mantelli di vegetazione formata da specie pioniere ed eliofile come i Ginepri (*Juniperus communis* subsp. *communis* e *J. oxycedrus* subsp. *oxycedrus*), la Ginestra odorosa (*Spartium junceum*), il Prugnolo (*Prunus spinosa*), il Citiso a foglie sessili (*Cytisus sessilifolius*), l'Emero (*Coronilla emerus*), il Bossò (*Buxus sempervirens*), il Caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*), il Perastro (*Pyrus pyraster*), l'Agazzino (*Pyracantha coccinea*), ecc.
- 7) pascoli con formazioni erbacee, tutte di origine secondaria, cioè derivanti dall'eliminazione del bosco e dal successivo pascolamento, sono molto comuni e sono distinguibili in due grandi categorie:
 - 1) pascoli a prevalenza di terofite, che si affermano nelle aree più aride, caratterizzate da notevoli influssi mediterranei;
 - 2) xerobrometi a dominanza di emicriptofite.
- 8) garighe con fisionomia submontana è conferita da piante appartenenti alla forma biologica delle camefite, molte delle quali aromatiche, e da qualche fanerofita cespugliosa.
- 9) vegetazione delle rupi caratterizzate inquadrare nel *Saxifragion australis*, alleanza propria dell'Appennino centro-meridionale.
- 10) vegetazione dei campi.

I campi in abbandono, sono interessati da una vegetazione infestante o di post-coltura con *Veronica persica*, *Stellaria media*, *Conyza sp. pl.*, *Diploaxis eruroides*, *Sonchus sp. pl.*, *Senecio vulgaris*, *Aster squamatus*, *Picris hieracioides*, *Dactylis glomerata*, *Rumex crispus*, *Plantago major*, *Bromus hordeaceus*, *Taraxacum officinale*, *Setaria italica*, *Mercurialis annua*, *Agropyron repens*, *Artemisia vulgaris*, ecc.

I campi in coltura sono caratterizzati da oliveti, vigneti, frutteti, colture erbacee.





ATTIVITA' PROGETTUALI

La durata prevista del progetto è di 12 mesi e le attività principali prevedono:

- ✓ Valutazione delle potenzialità di assorbimento di CO₂ da parte del patrimonio agroforestale del Comune, attraverso modelli predittivi ed un piano di campionamenti e indagini di campagna, con conseguenti analisi potenziali di aumento dell'assorbimento attraverso tipologie gestionali/attività progettuali.
- ✓ Redazione di una metodologia di conteggio e certificazione dei crediti di carbonio generabili dalle attività individuate e da sink agroforestali del Comune di Raiano.
- ✓ Elaborazione di report quadrimestrali sull'andamento delle indagini e della stesura del Manuale di Certificazione.
- ✓ Validazione da parte di un "Comitato di Esperti" di:
 - a) report quadrimestrali di avanzamento del progetto,
 - b) metodologia di conteggio e certificazione dei crediti di carbonio,
 - c) Manuale di Certificazione da presentare all'Organismo di Certificazione
- ✓ Presentazione del Manuale di Certificazione ad un Organismo di certificazione accreditato e successiva verifica di conformità (audit di certificazione)

In conclusione tutto il lavoro deve portare alla costruzione di un Manuale validato che individui il sistema di certificazione fino ad un mercato dei crediti di carbonio.

Nota: Il Comitato di Esperti (individuato tra persone del mondo dell'Accademia e del sistema professionale) fa una verifica dell'andamento del progetto e ne valida il percorso; l'Organismo di Certificazione fa una verifica finale del progetto, comportandosi da "parte terza e indipendente", non coinvolta nel processo di sviluppo del progetto. Per l'organismo di certificazione, basandosi sull'informazione che in Italia esistono società accreditate per tali scopi (ad esempio e a puro titolo esemplificativo si citano: ICILA, RINA e CSQA), che hanno svolto attività di validazione di VER e di crediti di Carbonio, il Comune di Raiano provvederà, nel rispetto della disciplina di settore, a scegliere il Soggetto certificatore.



DURATA DEL PROGETTO

FASE	ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	DURATA IN MESI
ESPLORATIVA	STUDIO DELLE POTENZIALITÀ DEL TERRITORIO	Valutazione delle potenzialità di assorbimento di CO ₂ da parte del patrimonio agroforestale del comune e analisi potenzialità di aumento dell'assorbimento attraverso tipologie gestionali/attività progettuali.	1-2
SPERIMENTALE	SCELTA DELLE ATTIVITÀ E DEI RILIEVI DA EFFETTUARE	Individuazione di attività agroforestali volte all'aumento del carbonio nel Comune di Raiano Redazione di una metodologia di conteggio e di certificazione dei crediti di carbonio generabili dalle attività individuate e da sink agricoli e forestali.	2 -3
APPLICATIVA	APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI RILEVAMENTO DELL'ASSORBIMENTO DEL CARBONIO	Rilievi in campo Elaborazione Report quadrimestrali Elaborazione dei dati e scrittura del Manuale di certificazione Valutazione quadrimestrale del Comitato di Esperti Selezione Organismo di Certificazione	3-4-5-6-7-8-9
FINALE	CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	Audit di certificazione con quantificazione dei crediti generati e di certificazione del Manuale	10-11-12
FUTURA IMPLEMENTAZIONE		Redazione di una proposta di regole del mercato volontario locale in Abruzzo, identificazione di uno schema di transazione dei crediti e di un registro Coinvolgimento stakeholder	



METODOLOGIA OPERATIVA

Fase esplorativa:

Tra le attività agroforestali che possono aumentare il carbonio assorbito nella Regione Abruzzo verranno verificate quali di esse sono applicabili (piani di gestione forestale conservativa, attività di rimboschimento, certificazione della gestione forestale sostenibile, agroforestry, conversione di cedui in fustaie, riduzione delle lavorazioni del terreno, inerbimento degli oliveti, utilizzo di ammendanti derivanti da scarti oleari, impianto di specie da frutto su superfici dedicate a colture annuali, ecc.).

Verrà poi fatta un'analisi di implementazione nell'area pilota del Comune selezionato.

Fase Sperimentale:

Le attività di sequestro del carbonio dovranno essere individuate solo basandosi sul principio di addizionalità (solo gli assorbimenti/riduzioni delle emissioni addizionali alle correnti pratiche potranno generare crediti di carbonio). Sul territorio del Comune di Raiano verrà fatta una valutazione delle attività scelte, analizzando quelle che genereranno crediti commerciabili, e selezionando le aree di saggio sul territorio. In questa fase devono essere definite anche le metodologie di calcolo dei crediti (individuazione dello Standard di certificazione) per le attività selezionate, divise per aree forestali e per aree agricole.

Fase applicativa:

I rilievi in campo si svolgeranno utilizzando strumentazione di misurazione agroforestale (relascopio, cavalletto dendrometrico, ipsometro, GPS e telemetri) attraverso le tecniche dei campionamenti statistici con aree di saggio rappresentative, integrate da analisi di immagini da satellite; i rilievi saranno effettuati da squadre di tecnici preparati per questo tipo di analisi.

In fase di implementazione della fase applicativa, devono essere selezionate le metodologie operative adottate e i mezzi di rilevamento, oltre alla stesura del Manuale di Certificazione.

L'elaborazione dei dati seguirà la fase di rilievo dei dati; la scrittura del Manuale di certificazione per l'area pilota verrà effettuata conformemente allo standard di certificazione individuato nella fase sperimentale.

Al fine di verificare che tali attività siano correttamente realizzate, coerentemente con le tempistiche e gli obiettivi individuati dal Comune di Raiano, verranno realizzati report quadrimestrali, in cui saranno anche descritte le fasi di avanzamento del Manuale di Certificazione.





Tali report e il Manuale di Certificazione dovranno essere valutati ed eventualmente corretti, da un Comitato di Valutazione composto da esperti riconosciuti a livello nazionale.

Verrà quindi stabilito un registro dei crediti di carbonio che possa tener traccia della transazione tra acquirente e venditore ed evitare il doppio conteggio di tali crediti

Parte fondamentale del progetto sarà la messa in campo di attività di consultazione e sensibilizzazione con gli attori appartenenti al mondo industriale (rappresentanti il lato della domanda dei crediti), settore agroforestale e istituzionale al fine di aumentare la consapevolezza delle tematiche ambientali e le opportunità che azioni virtuose portino sia a livello di immagine, ma anche di produttività agricola e forestale sostenibile, nonché di gestione integrata del territorio.

Fase finale:

L'Audit di certificazione effettuato dall'Organismo selezionato, se avrà esito positivo, terminerà con la certificazione del Manuale predisposto e la certificazione della quantificazione dei crediti generati dalle attività aggiuntive identificate dal progetto e la loro formale certificazione.

CONCLUSIONI

Questo progetto rappresenta una novità nel panorama nazionale per la valorizzazione e la successiva commercializzazione dei crediti di Carbonio derivanti da attività agroforestali.

Infatti, ma solamente per il patrimonio forestale, solo un progetto a scala regionale (Carbomark) ha attivato un simile processo di identificazione di generazione di crediti di Carbonio, mentre non esistono attività similari per quanto riguarda il patrimonio agricolo.

SVILUPPI FUTURI:

Appare evidente, come ricordato in premessa, che la finalità ultima risiede nella volontà di promuovere e realizzare, sulla base di un perfezionamento dei modelli già utilizzati in altre Regioni italiane, un vero e proprio "mercato Volontario dei Crediti di Carbonio" e tutto ciò non può che prevedere uno sviluppo progettuale che si sostanzia in un secondo step di attività gestionali.

Una seconda e successiva fase del progetto quindi, della durata di altri dodici mesi, dovrebbe interessare la redazione di una proposta di regole del mercato volontario con identificazione di uno schema di transazione dei crediti e di un registro regionale, con esempi applicativi di gestione.





Per il raggiungimento di tali obiettivi si dovrà prevedere la costituzione un comitato paritetico costituito da esperti del settore provenienti dal mondo tecnico-scientifico, rappresentanti nel settore ambientale e delle associazioni ambientaliste, rappresentanti di amministrazioni pubbliche (Regione Abruzzo) e stakeholder del sistema produttivo e della società civile regionale, con successivo coinvolgimento delle industrie e dei proprietari forestali ed agricoli e amministrazioni locali in attività di sensibilizzazione, comunicazione, consultazione e divulgazione delle attività del progetto e delle tematiche sul clima e l'ambiente.

In sintesi andrà individuata una struttura di scambio per le transazioni tra gli attori coinvolti nel mercato volontario del carbonio a livello regionale: tale condizione renderà possibile la vendita dei crediti certificati in Abruzzo ad attori locali, desiderosi di fare attività di compensazione delle proprie emissioni.

COSTO DEL PROGETTO

Indagini di campagna, pianificazione generale, analisi scientifiche	€ 50.000,00
Redazione di un sistema di conteggio del calcolo dei crediti	€ 20.000,00
Elaborazione del manuale di certificazione	€ 40.000,00
Verifica quadrimestrale da parte di Comitato di Valutazione (esperti riconosciuti a livello nazionale)	€ 10.000,00
Audit dell'Organismo di certificazione	€ 5.000,00
Totale	€ 125.000,00
Spese generali e di coordinamento (12%)	€ 15.000,00
Totale Generale	€ 140.000,00



Il Sindaco di Raiano

Dott. Marco Moca

Marco Moca

COMUNE DI RAIANO

Provincia dell'Aquila

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Raiano ha da tempo, quale partner del "Patto dei Sindaci" nell'ambito del (Progetto 20-20-20) avviato una serie di politiche volte all'efficientamento energetico con contestuale riduzione delle emissioni di CO₂ e calendarizzato una serie di azioni e misure volte sia alla co-responsabilizzazione gestionale nei cittadini e sia a porre in essere attività capaci di "mettere a reddito" le diverse iniziative in corso di realizzazione per rendere effettivamente "sostenibile" la gestione della attraverso l'azione amministrativa;

- nell'ambito di tale cornice operativa è in attuazione delle più innovative spinte della *green economy*, l'Amministrazione Comunale ha inteso predisporre, in collaborazione con il soggetto operativo della Riserva ed i tecnici di "Ambiente e Vita" Abruzzo Onlus, la linea progettuale in parola che, attraverso la codificazione di un sistema di quantificazione dell'assorbimento di CO₂ di origine agro-forestale presente nel proprio territorio, giunga a predisporre un vero e proprio "Manuale di Certificazione dei Crediti di Carbonio" per poter poi ricavarne delle entrate economiche da investire in ambito comunale.

- la finalità ultima risiede nella volontà di promuovere e realizzare un vero e proprio "mercato Volontario dei Crediti di Carbonio".

- la durata prevista del progetto è di 12 mesi e le attività principali prevedono:

- ✓ Valutazione delle potenzialità di assorbimento di CO₂ da parte del patrimonio agroforestale del Comune, attraverso modelli predittivi ed un piano di campionamenti e indagini di campagna, con conseguenti analisi potenziali di aumento dell'assorbimento attraverso tipologie gestionali/attività progettuali.
- ✓ Redazione di una metodologia di conteggio e certificazione dei crediti di carbonio generabili dalle attività individuate e da sink agroforestali del Comune di Raiano.
- ✓ Elaborazione di report quadrimestrali sull'andamento delle indagini e della stesura del Manuale di Certificazione.
- ✓ Validazione da parte di un "Comitato di Esperti" di:
 - a) report quadrimestrali di avanzamento del progetto,
 - b) metodologia di conteggio e certificazione dei crediti di carbonio,
 - c) Manuale di Certificazione da presentare all'Organismo di Certificazione
- ✓ Presentazione del Manuale di Certificazione ad un Organismo di certificazione accreditato e successiva verifica di conformità (audit di certificazione);

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

DELIBERA DI GIUNTA n. 28 del 28-04-2014 - pag. 2 - COMUNE DI RAIANO



COMUNE DI RAIANO

Provincia dell'Aquila



DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 28 Del 28-04-14

Oggetto:

approvazione progetto sperimentale per la certificazione del mercato di carbonio

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:00; nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres./ Ass.
MOCA MARCO	sindaco	P
ROSSI EMILIANA	vicesindaco	P
GINNETTI RINALDO	assessore	P
RUSCITI ANNAGRAZIA	assessore	P
TRONCA TONINO	assessore	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA a termini del comma 4, lett. A) dell'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il sindaco dott. MOCA MARCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



DI APPROVARE la documentazione allegata, finalizzata alla costruzione di un Manuale validato che individui il sistema di certificazione fino ad un mercato dei crediti di carbonio;

Di dare atto che la finalità ultima risiede nella volontà di promuovere e realizzare, sulla base di un perfezionamento dei modelli già utilizzati in altre Regioni italiane, un vero e proprio "mercato Volontario dei Crediti di Carbonio";

Di approvare il seguente quadro economico del progetto:

Indagini di campagna, pianificazione generale, analisi scientifiche	€ 50.000,00
Redazione di un sistema di conteggio del calcolo dei crediti	€ 20.000,00
Elaborazione del manuale di certificazione	€ 40.000,00
Verifica quadrimestrale da parte di Comitato di Valutazione (esperti riconosciuti a livello nazionale)	€ 10.000,00
Audit dell'Organismo di certificazione	€ 5.000,00
Totale	€ 125.000,00
Spese generali e di coordinamento (12%)	€ 15.000,00
Totale Generale	€ 140.000,00

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA

Il sindaco
dott. MOCA MARCO



COMUNE DI RAIANO

Provincia dell' Aquila



PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 28-04-2014: Favorevole
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DI CRISTOFANO GIOVANNA



COMUNE DI RAIANO
Provincia dell'Aquila

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Raiano, li 28-04-14
Prot. 2977



Il Segretario Comunale
dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 28-04-2014 .
- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*);
 in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva (*art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000*).

Raiano, li 29-04-2014



Il Segretario Comunale
dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Unità Tecnica Efficienza Energetica
Servizio Efficienza energetica nella PA locale
Il Responsabile

Roma, 06/05/2014
Prot. ENEA/2014/279/7/UTEE APL



Egr. Dr. A. Sorgi
Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'AQUILA

p.c.: D.ssa Iris Flacco
Direzione Affari della Presidenza Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione
Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia
Servizio Politica Energetica-Qualità dell'Aria
SINA/ARAEN
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA

Oggetto: Collaborazione ENEA-Regione Abruzzo su sistema di gestione locale dei crediti di carbonio.

A seguito della Vostra richiesta verbale e dei colloqui telefonici intercorsi, confermiamo la nostra disponibilità a collaborare con la Regione Abruzzo per la definizione di un sistema di gestione dei crediti di carbonio a livello regionale.

I termini della collaborazione saranno definiti nell'ambito di un accordo specifico all'interno della convenzione già in atto tra ENEA e Regione Abruzzo.

Con i migliori saluti,

ENEA
UNITÀ TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA
Ing. Mauro Merani

ALLEGATO come parte integrante alla del-
la deliberazione n. 364 del 12 MAG 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dr. Walter Garini)

Unità Tecnica Efficienza Energetica
Servizio Efficienza Energetica nella PA locale

Centro Ricerche Casaccia
Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Tel. +39-06-30484330
Fax +39-06-30483930

Sede Legale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma - Italia - Tel. +39-06-36271
Partita IVA 00985801000 - Codice Fiscale 01320740580 - www.enea.it

DECRETI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 07.07.2014, n. 45

Dichiarazione di decadenza delle Signore Patrizia De Santis e Roberta Zita Marulli e del Signor Luigi Albore Mascia da componenti il Consiglio delle Autonomie Locali - Sostituzione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 71 (Il Consiglio delle Autonomie locali) e 72 (Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali) dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali" (CAL) ed in particolare l'art. 6, comma 3, che dispone che: "I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto";

VISTO il Regolamento interno per i lavori del CAL ed in particolare l'art. 9, comma 1, lett. b), che prevede che l'Ufficio di Presidenza del CAL, "in caso di morte, decadenza o dimissioni di un componente, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale per la sostituzione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 41/2007";

VISTA la deliberazione n. 2 del 17 giugno 2014 con cui l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) comunica l'intervenuta cessazione di Patrizia De Santis, Roberta Zita Marulli e Luigi Albore Mascia dalla carica di Sindaci rispettivamente dei Comuni di Castel Frentano (CH), Palmoli (CH) e Pescara;

VISTO il precedente Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 7 del 22 maggio 2012 con cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 41/2007, Patrizia De Santis e Roberta Zita Marulli sono state nominate componenti elettive del CAL per il Collegio della Provincia di Chieti e Luigi Albore Mascia è stato nominato componente di diritto del CAL per il Collegio della Provincia di Pescara;

PRESO ATTO dell'intervenuta cessazione di Patrizia De Santis, Roberta Zita Marulli e Luigi Albore Mascia dalla carica di Sindaci dei suddetti Comuni;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 41/2007, la decadenza di Patrizia De Santis, Roberta Zita Marulli e Luigi Albore Mascia dalla carica di componenti del CAL;

CONSIDERATO

- che occorre procedere alla sostituzione dei componenti elettivi e di diritto del CAL, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. n. 41/2007;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 41/2007, i componenti di diritto del CAL sono i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

PRESO ATTO che, ai fini della sostituzione dei componenti elettivi decaduti, all'esito delle votazioni per l'elezione dei componenti del CAL, svoltesi il 21 aprile 2012, risultano primi non eletti nel Collegio della Provincia di Chieti Marcello Di Martino, Sindaco del Comune di Taranta Peligna, con voti 67 e Giovanni Antonio Di Nunzio, Sindaco del Comune di Borrello, con voti 60;

CONSIDERATO che i sopra citati Marcello Di Martino e Giovanni Antonio Di Nunzio sono stati rieletti nella carica a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 e che pertanto non vi è soluzione di continuità rispetto alla carica di Sindaco;

DECRETA

- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 41/2007, la decadenza di Patrizia De Santis, Roberta Zita Marulli e Luigi Albore Mascia da componenti il CAL;
- **di nominare** componenti del CAL, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. 41/2007:
 - Marcello Di Martino e Giovanni Antonio Di Nunzio componenti elettivi del CAL in sostituzione di Patrizia De Santis e Roberta Zita Marulli componenti elettive decadute;
 - Marco Alessandrini, Sindaco del Comune di Pescara, componente di diritto del CAL in sostituzione di Luigi Albore Mascia componente di diritto decaduto;
- **di notificare** il presente decreto:

- a Patrizia De Santis, Roberta Zita Marulli, Luigi Albore Mascia, Marcello Di Martino, Giovanni Antonio Di Nunzio e Marco Alessandrini;
- **di trasmettere** il presente decreto:
 - al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali per quanto di competenza;
 - al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale competente in materia di enti locali per opportuna conoscenza;
- **di pubblicare** il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo
www.consiglio.regione.abruzzo.it.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Pangrazio

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 04.07.2014, n. 33

Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara, L. n. 580/93 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA a legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio

2010, n. 23, ed in particolare l'art. 12 concernente la costituzione del Consiglio camerale;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156" Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

VISTA la deliberazione del Consiglio Camerale n. 14 del 20/12/2013 della Camera di Commercio di Pescara, con la quale si è provveduto alla determinazione del numero consiglieri ed alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascun settore economico (All.A);

RILEVATO:

- che il Consiglio della Camera di Commercio di Pescara è composto di ventotto consiglieri, di cui venticinque in rappresentanza dei settori economici provinciali e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori ed utenti, e dei liberi professionisti designato, quest'ultimo, dai presidenti degli organi professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio, e pertanto, la rappresentanza complessiva risulta come di seguito riportata:

Settori di attività economica

SETTORI	NUMERO SEGGI
Agricoltura	2
Artigianato	4
Industria	4
Commercio	6
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	4
Totale seggi alle categorie economiche	25
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Organizzazioni di tutela dei consumatori ed utenti	1
Ordini e associazioni di liberi professionisti	1
Totale	28

DATO ATTO che il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pescara ha avviato, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo Camerale e sul sito internet istituzionale in data 05/02/2014, le procedure per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori, ai fini della nomina del Consiglio camerale, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156;

DATO ATTO che, con nota Prot. 6541 del 22/05/2014, acquisita agli atti del Servizio Sviluppo del Commercio in data 26 Maggio 2014 al prot. n. 141036, il Segretario Generale della Camera di Commercio, Responsabile del Procedimento, ha trasmesso, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del citato D.M. 156/11, al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori;

VISTO l'art. 9 commi 2 e 3, del D.M. 156/2011, che disciplina per ciascun settore, le modalità di attribuzione dei seggi alle organizzazioni imprenditoriali interessate a designare i componenti del Consiglio camerale sulla base del grado di rappresentatività delle stesse definito dalla media aritmetica delle percentuali dei seguenti parametri: "numero delle imprese", "numero degli occupati", "valore aggiunto relativo agli occupati e "diritto annuale versato dalle imprese";

VISTO il comma 4, del suddetto art. 9 che precisa, con riferimento ai settori industria, commercio e agricoltura, che l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo dei seggi spettanti al settore, è assicurata dalle organizzazioni o gruppo di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese;

RILEVATO che l'art. 9 c.1 del D.M. 156/2011 medesimo prevede, altresì, che il Presidente della Giunta Regionale determini a quale organizzazione sindacale o associazione di consumatori spetti designare il Componente in

Consiglio, attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione o associazione un punteggio per ciascuno dei seguenti elementi, così come individuati dall'art. 3 c.1 D.M. 156/2011: consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative, servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione di competenza;

CONSIDERATO che il comma 6 del citato art. 9 prevede che il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non possa superare il 50% del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre suddetti parametri nel loro complesso;

RILEVATO che il parametro della "consistenza numerica" è, fra tutti, quello che in termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività nella circoscrizione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori e valutata, per altro, l'opportunità di fissare per tale parametro il massimo punteggio in punti 50;

RITENUTO di dover indicare in punti 25 il punteggio massimo attribuibile rispettivamente al parametro della "ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative" ed al parametro dei "servizi resi ed attività svolte nella circoscrizione di competenza", attesa la pari rilevanza degli stessi ai fini della rilevazione del grado di rappresentatività;

DATO ATTO che la fase procedimentale disciplinata dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.M. 4 agosto 2011, n.156 e riguardante l'acquisizione e la verifica della documentazione predisposta dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, e le eventuali determinazioni di irricevibilità delle dichiarazioni o di esclusione dal procedimento rientrano nell'ambito della responsabilità di procedimento della Camera di Commercio;

ESAMINATA, a cura del Servizio Sviluppo del Commercio, la documentazione trasmessa dalla Camera di Commercio e vista altresì la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - del 16/11/2011 prot. n. 217427 avente ad oggetto "decreto 4 agosto 2011, n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12

della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 - ulteriori indicazioni" (All.B);

RILEVATO che il quadro di ripartizione dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali nel consiglio camerale, nel numero determinato secondo i parametri e con le modalità di calcolo previsto dall'art.9 del D.M. 156/2011, è analiticamente esposto nell'allegato prospetto riepilogativo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.C);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.M. 156/2011 il rappresentante degli Ordini e Associazioni dei liberi professionisti sarà designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di Commercio;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 6704 del 27/5/2014, è stata formalizzata la costituzione della Consulta delle professioni della C.C.I.A.A. di Pescara, di cui all'articolo 10 comma 6 della L. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, con sede presso la Camera di Commercio;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto espresso dal dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio, con la firma in calce;

DECRETA

1. **di approvare** l'allegato prospetto riepilogativo, (All.C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale si rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del rispettivo settore di appartenenza,
2. **di approvare** la determinazione dei criteri che indicano a quale organizzazione sindacale, associazione dei consumatori, o

loro raggruppamento, spetta designare il Componente in Consiglio nel modo seguente:

- consistenza numerica: 50%
- ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative: 25%
- servizi resi ed attività svolte nella circoscrizione di competenza: 25%

3. **di dare mandato** al Servizio Sviluppo del Commercio di notificare le determinazioni di cui sopra a tutte le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli artt. 2,3, e 4 del D.M. 156/2011, al Presidente della Consulta provinciale ed alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pescara;
4. **di informare** che qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare la designazione dei consiglieri nei termini e con le modalità indicate nel D.M. 156/2011, le stesse verranno richieste all'Organizzazione o Associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore, senza ulteriori comunicazioni, in caso di ulteriore inerzia provvederà il presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L. n. 580/1993 e s.m.i.,
5. **di richiedere** al Presidente della Consulta di Pescara, di cui all'art. 8 del D.M. 156/2011, il nominativo designato in seno al Consiglio della Camera di Commercio
6. **di pubblicare** il presente decreto sul Bollettino Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione ovvero, in alternativa, davanti al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue allegato

Settore	Soggetti	Imprese associate		occupati		Valore Aggiunto		Difetto annuale		Grado di rappresentatività						Soggetti assegnati		Piccole imprese		Soggetti assegnati			
		num.	%	num.	%	per addetto	%	totale	val.	%	1	2	3	4	5	6	media	%	val.	%			
AGRICOLTURA	Csa	643	28,0%	1.006	36,3%	16.557,56	36,3%	51.188,89	27,8%	32,00%	32,00%	16,00%	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Cooperativi	1.652	72,0%	3.767	63,7%	27.731,42	63,7%	135.599,33	72,6%	68,00%	68,00%	34,00%	-	-	-	-	2	100,0%	14.845,38	100,0%	76.475,49	100,0%	
	Totale	2.295	100,0%	4.773	100,0%	44.288,98	100,0%	186.788,22	100,0%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	-	2	100,0%	14.845,38	100,0%	76.475,49	100,0%	
ARTIGIANATO	Cooperativo (app)	372	9,9%	679	8,0%	27.472,34	8,0%	28.496,11	9,3%	8,84%	8,84%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Csa (app)	1.822	49,5%	4.778	56,3%	194.117,08	56,3%	149.324,52	50,4%	53,2%	53,2%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Cooperativo (app)	1.304	40,1%	3.046	35,7%	123.241,16	35,7%	114.339,19	40,2%	38,0%	38,0%	-	-	-	-	-	2	100,0%	14.845,38	100,0%	76.475,49	100,0%	
Totale	3.248	100,0%	8.233	100,0%	344.840,58	100,0%	284.149,82	100,0%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	-	-	2	100,0%	14.845,38	100,0%	76.475,49	100,0%	
INDUSTRIA	Cooperativo (app)	45	16,5%	644	4,9%	27.250,72	4,9%	11.486,76	9,8%	9,0%	9,0%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Confederazione (app)	228	83,5%	6.979	95,1%	527.336,67	95,1%	106.079,29	90,2%	91,00%	91,00%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Totale	273	100,0%	9.443	100,0%	554.587,39	100,0%	117.566,05	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
COMMERCIO	Cooperativo (app)	1.022	39,8%	2.564	24,2%	86.970,88	24,2%	124.709,74	37,5%	31,43%	31,43%	15,72%	10,40%	7,80%	5,20%	2	46,8%	22.556,90	42,3%	25.802,90	41,7%	42,78%	
	Csa (app)	16	0,6%	223	2,1%	7.564,16	2,1%	6.507,62	2,0%	1,70%	1,70%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Cooperativo (app)	376	14,7%	785	7,4%	26.627,20	7,4%	37.948,21	11,4%	10,27%	10,27%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
Cooperativo (app)	116	4,5%	200	1,9%	6.784,00	1,9%	11.718,40	3,4%	3,9%	3,9%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%		
Cooperativo (app)	784	29,8%	3.721	35,1%	130.216,52	35,1%	87.099,69	26,2%	31,55%	31,55%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%		
Cooperativo (app)	194	7,6%	250	2,4%	6.480,00	2,4%	10.131,41	5,5%	4,73%	4,73%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%		
Totale	1.542	60,1%	8.032	76,8%	274.445,44	76,8%	268.031,84	62,5%	68,57%	68,57%	68,27%	34,28%	22,80%	17,13%	11,43%	4	100,0%	33.922,32	49,8%	33.922,32	49,8%	42,78%	
COOPERATIVE	Cooperativo (app)	26	1,5%	153	1,5%	4.498,40	1,5%	3.052,40	1,5%	21,60%	21,60%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Cooperativo (app)	18	1,0%	129	1,2%	5.768,88	1,2%	3.138,50	60,3%	45,07%	45,07%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Totale	44	2,5%	282	2,7%	10.267,28	2,7%	6.190,90	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
TURISMO	Cooperativo (app)	59	48,5%	2.018	46,8%	78.973,44	46,8%	59.979,94	52,2%	48,74%	48,74%	24,37%	-	-	-	-	1	100,0%	24.456,32	45,8%	23.887,57	38,6%	42,47%
	Cooperativo (app)	277	30,1%	1.075	20,3%	43.086,00	20,3%	26.284,50	25,2%	22,13%	22,13%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Totale	336	39,3%	3.093	37,1%	122.059,44	37,1%	86.264,44	38,7%	35,87%	35,87%	24,37%	-	-	-	-	1	100,0%	24.456,32	45,8%	23.887,57	38,6%	42,47%
TRASPORTI E SERVIZI	Cooperativo (app)	465	51,4%	2.166	53,0%	86.813,28	53,0%	87.742,58	47,48%	61,26%	61,26%	25,63%	-	-	-	-	1	100,0%	36.293,94	51,9%	35.278,18	39,8%	47,95%
	Cooperativo (app)	905	100,0%	4.094	100,0%	163.686,72	100,0%	102.660,50	100,00%	62,89%	62,89%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Totale	1.370	100,0%	6.260	100,0%	250.500,00	100,0%	190.403,08	100,00%	84,15%	84,15%	25,63%	-	-	-	-	1	100,0%	36.293,94	51,9%	35.278,18	39,8%	47,95%
SERVIZI ALLE IMPRESE	Cooperativo (app)	133	25,43%	524	9,64%	27.730,08	9,64%	18.036,86	23,63%	17,08%	17,08%	8,34%	5,60%	4,27%	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Csa (app)	277	51,9%	623	11,40%	32.916,24	11,40%	11.669,27	35,33%	15,34%	15,34%	-	-	-	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
	Totale	410	77,3%	1.147	11,04%	60.646,32	11,04%	29.706,13	29,97%	16,19%	16,19%	8,34%	5,60%	4,27%	-	-	0	0,0%	0,00	0,0%	0	0,0%	
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI TUTEA DEGLI INTERESSI CONSUMATORI E UTENTI ORDINI PROFESSIONALI	Cooperativo (app)	300	74,57%	4.912	90,36%	259.943,61	90,36%	58.394,15	76,37%	82,92%	82,92%	41,48%	27,65%	20,73%	-	-	4	100,0%	14.845,38	100,0%	76.475,49	100,0%	
	Cooperativo (app)	523	100,00%	5.435	100,00%	287.673,12	100,00%	78.341,01	100,00%	100,00%	100,00%	41,48%	27,65%	20,73%	-	-	4	100,0%	14.845,38	100,0%	76.475,49	100,0%	
	Totale	823	100,00%	10.347	100,00%	547.616,73	100,00%	136.735,16	100,00%	100,00%	100,00%	41,48%	27,65%	20,73%	-	-	8	100,0%	29.690,76	100,0%	154.950,98	100,0%	



 DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIREZIONE RISORSE UMANE E STRUMENTALI,
POLITICHE CULTURALI

DETERMINAZIONE 19.06.2014, n. DD/154
L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.
Iscrizione al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato
dell'Associazione Avis Comunale di S.
Vincenzo Valle Roveto - Roccavivi (AQ).

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266
dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle
organizzazioni di volontariato, ed in particolare
l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103
"Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata
sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono
essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3
della Legge 266 previa presentazione della
documentazione di cui all'art. 4 della
richiamata L.R.;

VISTA la nota dell'8/04/2014, acquisita agli
atti con prot. n. RA/105305 del 15/04/2014,
inoltrata dall'Associazione Avis Comunale di S.
Vincenzo Valle Roveto - Roccavivi con sede
legale in Via Vagnolo n. 1, - 67050 Roccavivi di
San Vincenzo Valle Roveto (AQ), di richiesta di
iscrizione al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

TENUTO CONTO che nella nota suddetta viene
indicato come settore nel quale è svolta
l'attività prevalente quello "Socio Sanitario";

CONSTATATO che l'istruttoria relativa alla
documentazione riguardante la suddetta
Associazione ha dato esito rispondente a
quanto stabilito dalla normativa vigente;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere
all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al

Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato;

VISTA la L.R. n. 77/99;

DISPONE

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, istituito ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e
successive modifiche, l'Associazione Avis
Comunale di S. Vincenzo Valle Roveto -
Roccavivi con sede legale in Via Vagnolo n.
1, - 67050 Roccavivi di San Vincenzo Valle
Roveto (AQ);
- b. **di notificare**, mediante Raccomandata A.R.,
il presente atto al soggetto di cui al punto a;
- c. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo il presente atto
amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE
Avv. Gianluca Caruso

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI,
TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITÀ DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 20.06.2014, n.
DA13/173/14

Legge Regionale 3 aprile 1995 n. 27
istitutiva del Servizio di Vigilanza Ecologica
Volontaria - Nomina commissione d'esame
per le aspiranti GEV a servizio della
Provincia dell'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente riportate:

1. **la commissione d'esame** per la valutazione
delle aspiranti GEV che hanno partecipato al
corso organizzato dalla Provincia
dell'Aquila, sulla base delle disposizioni del

Direttore Generale di cui alla determinazione n. DR/55/2010 è così composta:

- a. Dott. Dario Ciamponi – Funzionario responsabile dell'Ufficio Attività Amministrative ed educazione ambientale del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA - Presidente;
- b. Dott. Carlo Console individuato dal Corpo Forestale dello Stato;
- c. Dott. Nicola Caporale quale cultore della materia;
- d. Dott. Germano Di Cesare docente del corso;
- e. Dott. Costantino Roberto Spinosa rappresentante della Provincia dell'Aquila;

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla dott.ssa Gilda Rosato dipendente della Provincia dell'Aquila;

2. **di dare atto** che ai componenti della suddetta Commissione spetta, ai sensi del 4° comma dell'art. 5 della citata L.R. 27/95, oltre il rimborso delle spese sostenute, un compenso ed un trattamento pari a quello riconosciuto per le commissioni d'esame dei corsi regionali di formazione professionale;
3. **di stabilire** che la Provincia dell'Aquila, debba trasmettere a questo Servizio il riepilogo delle indennità e dei rimborsi spettanti ai componenti la commissione d'esame e che le stesse somme potranno essere rendicontate tra quelle sostenute per l'organizzazione dei corsi;
4. **di trasmettere**, per via telematica, il presente atto:
 - alla Provincia dell'Aquila;

- al Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI
LOCALI BILANCIO ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 04.07.2014, n. DB8/82

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	82	DB.08	Data Atto	04/07/2014	Esecutività:	Esecutiva	CASSA			
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione		COMPETENZA			
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.02.004	12354	1	DA.00.00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE INTERNE		22.426,63	0,00	22.426,63	0,00
S	15.02.003	323500	1	DB.08.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE; PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3.		0,00	22.426,63	0,00	22.426,63
TOTALI SPESA							22.426,63	22.426,63	22.426,63	22.426,63



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 07.07.2014, n. DB8/83
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
vincolati eliminati dal conto dei residui**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone


Segue allegato



REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	83	DB.08	Data Atto	07/07/2014	Esecutività:	Esecutiva	CASSA			
							COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
S	13.01.003	21002	1	DL.00.00	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MEZZI STATALI L. 296/206 ART. 1, CO. 1259 E 1260	10.943,58	0,00	10.943,58	0,00	
S	05.02.002	152316	1	DC.00.00	INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO PREVISTI DAL D.L.11.06.19 98, N. 180 CONVERTITO IN L. 03.08.1998, N. 267 E DELLA L. 31.07.2002, N. 179 -	150.679,00	0,00	150.679,00	0,00	
S	15.01.003	323700	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	0,00	175.622,58	0,00	175.622,58	
TOTALI SPESA						175.622,58	175.622,58	175.622,58	175.622,58	



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 01.07.2014, n. DH27/147
Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. 2007-2013 della Regione Abruzzo. Misura 133 "Attività di informazione e promozione" - D.G.R. n° 886/2013. Liquidazione Associazione Regionale Carni Bovine, Pescara - (1° elenco) - Annualità 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

N°	Beneficiario	Spesa Ammessa	% Contributo	Contributo Ammesso	Spesa Realizzata accertata	% contributo	Contributo Liquidabile massimo
1	ASSOCIAZIONE REGIONALE CARNI BOVINE	115.445,00	70	80.811,50	109.931,01	70	76.951,71

- **di procedere** all'inserimento della liquidazione a favore della Ditta sopra citata nell' "Elenco di Autorizzazione alla Liquidazione", tramite il portale SIAN;
- **di trasmettere** l' "elenco di autorizzazione alla Liquidazione" all'Agea;
- **di pubblicare** la presente determinazione
 - sul sito istituzionale, sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
 - sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo;
 - sul "Sito Web" della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/agricoltura) con valore di notifica dell'atto ai soggetti interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH41/273
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

- **di procedere** alla liquidazione del contributo per la somma di € 76.951,71 del beneficiario Associazione Regionale Carni Bovine, ARCA, v.le Bovio n° 85, Pescara (1° elenco), P.IVA 01335680680, per aver realizzato le azioni inerenti le attività di informazione e promozione relative alla Misura 133 "Attività di informazione e promozione", PSR 2007 - 2013 Regione Abruzzo, annualità 2013 di cui alla D.G.R. N° 886 del 17.12.2012, di seguito riportato:

uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - PRIORI Antonio .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di oliveto " a favore del Sig. PRIORI Antonio nato a Torino Di Sangro (CH) il 24.02.1957 ed ivi residente in C/da Schiavonesco 27, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.850 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 179, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 20,50;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/166659 del 20.06.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività della presente concessione** è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/166659 del 20.06.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH41/274
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in comunione - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - VALERIO Luciano .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in comunione " a favore del Sig. VALERIO Luciano nato a Torino Di Sangro (CH) il 12.12.1957 ed ivi residente in C/da Colle Termine 46 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.090 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 31/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta

ad euro €. 72,45;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/166659 del 20.06.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90) ;
6. **la esecutività della presente concessione** è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/166659 del 20.06.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Abruzzo ;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE , FORESTALE ,CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO POLITICHE FORESTALI , DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH41/275
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale deposito inerti , recinzione , seminativo e accesso carrabile - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta COTELLESA Domenico e Francesco .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di piazzale deposito inerti , recinzione , seminativo e accesso carrabile " a favore dei Sig.ri COTELLESA Domenico e Francesco nati a Lanciano (CH) rispettivamente b il 02.05.1057 e 15.06.1951 ed ivi residenti in C/da Villa Andreoli 150, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 11.900 circa delle zone del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 63/b , 64/a , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71, 72 e 73, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare del canone annuo** dovuto

quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 1.163,14;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/166659 del 20.06.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività della presente** concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/166659 del 20.06.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai

citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO FORESTE, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 02.07.2014, n. DH41/276
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo L' Aquila - Foggia in comune di Arielli (CH) - Ditta : DI PIERO Gottardo e PERSEO Adelia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 01.11.1981 sino al 22.09.2003 della concessione precaria di suolo tratturale, per uso di abitazione e giardino " a favore dei Sig.ri DI PIERO Gottardo e PERSEO Adelia nati a Arielli (CH) e Pennapiedimonte (CH) rispettivamente il 26.01.1939 e 03.07.1941 e residenti in Arielli (CH) in Via Roma 39, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 265 circa delle zone del Tratturo L' Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 833 e ex 517 del Fg. 4;
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di € . 1.948,89, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;

3. **l'anzidetta somma** è stata versata con bollettino n. 0019 del 14.06.2014 sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare** mandato al S.I.P.A. di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e Lanciano n. RA/166659 del 20.06.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e Lanciano n. RA/166659 del 20.06.2014 da parte del concessionario;
6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E
DEL TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 07.07.2014, n. DI8/43
Cava di ghiaia in località "Rotella" del Comune di Cupello (CH) Ditta: MARINELLI UMBERTO s.r.l. con sede in San Salvo(CH). Autorizzazione apertura cava.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta Marinelli Umberto s.r.l. con sede legale in via

Leone Magno, 5 San Salvo (CH), è autorizzata alla coltivazione e ripristino di una cava di ghiaia sita in località "Rotella" nel Comune di Cupello (CH), individuata in catasto al foglio di mappa n.39 particelle nn. 14 (parte) e 51 (parte) del Comune Censuario di Cupello (CH), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida fino al termine fissato per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n. 2014/50/2296862 stipulata in data 18.04.2014 con la Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni via Corte D'Appello, 11 Torino, (Agenzia di Vasto - CH);

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta l'ottemperanza alle

eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1. L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
2. La ditta deve sospendere i lavori durante la fase riproduttiva della fauna, nei siti posti al di fuori del S.I.C. per un periodo di 3 mesi (da Aprile a Giugno);
3. La profondità di scavo deve comunque e sempre salvaguardare un franco di mt. 2,00 al di sopra del livello della falda acquifera, mantenendo i piezometri, da installare prima dell'inizio dei lavori, costantemente in efficienza per il monitoraggio del livello piezometrico;
4. La ditta deve presentare una relazione semestrale dello stato di fatto inerente l'avanzamento dei lavori;
5. Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente, deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per il ripristino finale;
6. Deve essere evitato, in ogni momento dell'attività di recupero ambientale, l'impaludamento dell'area sottoposta ad attività estrattiva;
7. Ciascun mezzo di transito deve utilizzare la propria viabilità individuale in modo da evitare l'effetto cumulo sulla viabilità e deve essere a norma riguardo l'emissione in atmosfera dei gas di scarico ed all'inquinamento acustico. La ditta deve provvedere inoltre all'innaffiatura con acqua, da eseguirsi 2 volte al giorno (mattina e pomeriggio) dei tratti non asfaltati delle strade percorse dai mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, ai fini dell'abbattimento delle polveri;
8. Le quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza, di cui al precedente art. 4, devono essere trasmesse al Servizio Risorse del Territorio, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste dal contratto, per tutto il

periodo di esercizio della cava e fino all'accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione del ripristino ambientale, di cui al successivo art. 10. Nel caso di mancato pagamento dei premi previsti dalla polizza, in assenza dell'emissione del certificato di collaudo rilasciato dal Beneficiario, la Compagnia Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni via Corte D'Appello, 11 Torino, Agenzia di Vasto (CH), alla quale viene inviato il presente provvedimento, provvederà, senza altro avviso, all'immediato pagamento in favore del Beneficiario (Servizio Regionale Risorse del Territorio), della somma garantita dalla polizza fidejussoria n. 2014/50/2296862 stipulata in data 18/04/2014.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 3.270 e complessivamente di mc. 16.354 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:

1. al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;
2. al Comune di Cupello (CH);

3. alla Compagnia Società Reale Mutua di Assicurazioni Via Corte D'Appello, 11 Torino, (Agenzia di Vasto - CH);

Articolo 12

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 07.07.2014, n. DI8/44
Cava di ghiaia in località "Piana dell'Olmo" del Comune di Lanciano (CH). Ditta: F.lli COTELLESA s.r.l. con sede in Lanciano (CH). Autorizzazione apertura cava.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la ditta F.lli Cotellessa s.r.l. con sede legale in Villa Andreoli, 150 Lanciano (CH), è autorizzata alla coltivazione e ripristino di una cava di ghiaia sita in località "Piana dell'Olmo" nel Comune di Lanciano (CH), individuata in catasto al foglio di mappa n.51 particelle nn. 126-4121-4123 del Comune Censuario di Lanciano (CH), alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Risorse del Territorio.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini ben infissi e visibili sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

Articolo 3

L'autorizzazione è valida fino al termine fissato per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento mentre la denuncia di inizio lavori, completa di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del Dec. L.vo N°624/96, deve essere presentata al Servizio Risorse del Territorio della Regione Abruzzo entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori 90 giorni di proroga.

La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta al predetto Servizio la denuncia di esercizio di inizio lavori entro i termini suddetti.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 83.000,00 (ottantatremila/00), è stato costituito con polizza fidejussoria n. A0906141810512 stipulata in data 03.06.2014 con la Co.Na.Fi. via Del Lino, 12/2 A Bologna;

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge, in materia mineraria ed alle seguenti prescrizioni:

1. L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di stabile recinzione e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
2. Al fine di garantire il rispetto del franco di mt. 2,00 sopra il livello della falda acquifera è necessaria l'apposizione di ulteriori piezometri che ricostruiscano la piezometrica sito-specifica con i livelli di soggiacenza relativi ai periodi di massimo

- livello idrico evidenziando, altresì, i rapporti tra la falda ed il fosso posto nelle vicinanze;
3. Presentare le analisi dell'acqua di falda prima dell'inizio dei lavori e dopo i lavori di ripristino;
 4. La ditta deve presentare una relazione semestrale dello stato di fatto inerente l'avanzamento dei lavori;
 5. Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere accantonato e riutilizzato per la sistemazione dello strato superficiale finale;
 6. Deve essere evitato, in ogni momento dell'attività di recupero ambientale, l'impaludamento dell'area sottoposta ad attività estrattiva;
 7. Le quietanze dei premi relativi alla vigenza della polizza, di cui al precedente art. 4, devono essere trasmesse al Servizio Risorse del Territorio, almeno 30 giorni prima delle scadenze previste dal contratto, per tutto il periodo di esercizio della cava e fino all'accertamento finale con il rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione del ripristino ambientale, di cui al successivo art. 10. Nel caso di mancato pagamento dei premi previsti dalla polizza, in assenza dell'emissione del certificato di collaudo rilasciato dal Beneficiario, la Compagnia Co.Na.Fi. via Del Lino, 12/2 A di Bologna, alla quale viene inviato il presente provvedimento, provvederà, senza altro avviso, all'immediato pagamento in favore del Beneficiario (Servizio Regionale Risorse del Territorio), della somma garantita dalla polizza fidejussoria n. A0906141810512 stipulata in data 03.06.2014.

Articolo 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 8.750 e complessivamente di mc. 35.000 per l'intera durata dell'attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo

di mezzi meccanici omologati a norma di legge ed in perfetto stato di efficienza e manutenzione.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento;

Articolo 11

La presente Determinazione deve essere pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, notificata alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge e trasmessa per quanto di competenza:

1. al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;
2. al Comune di Lanciano (CH);
3. alla Compagnia Co.Na.Fi. via Del Lino, 12/2 A Bologna ;

Articolo 12

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge N°1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. N°1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
*SERVIZIO PROGRAMMI INTERSETTORIALI,
RICERCA E INNOVAZIONE*

DETERMINAZIONE 30.06.2014, n. DI9/37
**POR FESR Abruzzo 2007-2013: Attività I.1.1
linea B) "Sostegno alla realizzazione di
progetti di ricerca industriale e/o di
sviluppo sperimentale" destinato alle
imprese aggregate agli ulteriori Poli di
Innovazione. Approvazione delle
graduatorie di merito - Impegno della
spesa.**

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, relativamente all'Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale" destinato alle imprese aggregate agli ulteriori Poli di Innovazione:

- **di prendere atto** della documentazione rimessa dalla Commissione di Valutazione con nota acquisita al protocollo con il n. RA/148546 del 3/06/2014, afferente le attività di valutazione dei Progetti;
 - di utilizzare ai sensi del citato l'art. 5, comma 2, dell'Avviso Pubblico, "le somme residue saranno destinate al finanziamento, a copertura del costo minimo riconosciuto dall'art. 8, del progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto", fino a concorrenza della somma residuale di €. 848.772,34;
- **di approvare**, ai sensi dell'art. 18 dell'Avviso Pubblico, l'allegato B del verbale n. 7 del 23/05/2014 redatto dalla Commissione di Valutazione, allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto, con il quale è stata definita la graduatoria finale delle istanze ammesse e finanziabili (con indicazione del relativo punteggio di merito e del contributo ammissibile a finanziamento), delle istanze ammissibili ma prive di copertura finanziaria e delle istanze non ammesse, a causa del mancato raggiungimento delle soglie minime di punteggio previste dall'Avviso pubblico;
- **di destinare**, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'Avviso Pubblico, le somme residue "a copertura del costo minimo riconosciuto dall'art. 8, del progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto";
- **di finanziare**, in base a quanto indicato nel citato verbale n. 7 del 23/05/2014 della Commissione di Valutazione, fino a concorrenza della somma residuale di €. 848.772,34, anche le istanze presentate dai seguenti soggetti mandatarî, classificatesi rispettivamente al 6^a e 7^a posto nell'allegata graduatoria generale di merito:
 - ONCOXX Biotech srl (Polo di Innovazione Chimico Farmaceutico);
 - TML srl (Polo di Innovazione Energia).
- **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. 56 del Reg. comunitario 1083/2006, il termine

ultimo per l'ammissibilità della spesa per il POR FESR Abruzzo 2007/13 è il 31/12/2015 e pertanto tutte le spese a valere sul presente bando dovranno essere sostenute dal beneficiario e quietanzate entro tale data, improrogabilmente;

- **di impegnare** l'importo complessivo di €. 1.155.000,00 (pari al 35% di €. 3.300.000,00) sui seguenti capitoli del bilancio:
 - per quanto attiene alla quota UE (37,64%) pari ad € 434.742 sul cap. 12601;
 - per quanto attiene alla quota nazionale (62,36%) pari ad € 720.258 sul capitolo 12602;
- **di dare atto** che:
 - l'Amministrazione Regionale competente è la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - Servizio Programmi Intersettoriali Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione, con sede in via Passolanciano n. 75 - Pescara;
 - la struttura presso cui può essere presa visione dei documenti e possono essere rilasciate copie (martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle h. 15.00 alle h. 17.00) è la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione;
 - il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mario Pastore, Direttore della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, nonché Dirigente pro-tempore del Servizio Programmi Intersettoriali, Affari Giuridici e Legislativi, Ricerca e Innovazione;
 - avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per estratto sul BURAt.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
 IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Mario Pastore

Segue allegato

ALLEGATO B

POR FESR ABRUZZO 2007-2013 - Attività 1.1.1 - Linea B - Ulteriori Poli di Innovazione
GRADUATORIA PROGETTI IN BASE AL PUNTEGGIO

ISTANZE AMMESSE E FINANZIABILI											
Società Mandataria	Società Mandanti	Ammissibile	Punteggio				Ordine di Priorità Polo	Costo Ammissibile a Finanziamento	Contributo Ammissibile a Finanziamento	Polo di Innovazione	
			Efficacia	Efficienza	Qualità	Totale					
1	MEDIAPHARMA S.r.l.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'ADRIA DOMPE'S p.a. FONDAZIONE MARIO NEGRI MED ABCO DIAGNOSTICI S.r.l.	SI	53	95	10	90	1	800.000,00	588.000,00	CHEMICO-FARMACEUTICO
2	BIITAL S.r.l.	SPI TECNO S.R.L. SOLARPLAN S.R.L.	SI	41	28	10	79	3	799.128,00	541.074,80	ENERGIA
3	CETIAS S.r.l.	ABALDI S.R.L. OFANET S.R.L. INTERPORTO VAL PESCARA S.P.A.	SI	42	55	10	78	2	175.000,00	417.739,00	TRASPORTI
4	SOC. AGRICOLA FRATELLI CAMBISI S.r.l.	SOCIETA' MASSERIDRAP S.n.c. COOPERATIVA SOCIALE GREEN JOB s.r.l. REMEDI S.r.l. SOCIETA' COOPERATIVA OPIA	SI	40	24	8	72	2	560.000,00	377.590,00	INTERNAZIONALIZZAZIONE
5	ICET ENGINEERING S.R.L.	COGET S.R.L. CEFINO CEDOV. CARLO	SI	56	18	10	84	2	799.783,53	570.917,26	ARTIGIANATO ARTISTICO
TOTALE								3.473.030,53	2.451.227,66		

ISTANZE AMMESSE E NON FINANZIABILI											
Società Mandataria	Società Mandanti	Ammissibile	Punteggio				Ordine di Priorità Polo	Costo Ammissibile a Finanziamento	Contributo Ammissibile a Finanziamento	Polo di Innovazione	
			Efficacia	Efficienza	Qualità	Totale					
6	ONCOOX BIOTECH S.r.l.	ONCOOX Spa di Giambona Marco & C. GAFFEN LAB GROUP S.r.l. UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO CIBETI-PESCARA	SI	45	28	10	83	3	900.000,00	421.032,00	CHEMICO-FARMACEUTICO
7	TML S.r.l.	CASCIOLA S.R.L. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO BIOSANITA S.R.L. DI CAMILLO SERBATOI S.R.L. PIRELLI G.S. & C. S.R.L. COINTEC S.R.L.	SI	48	28	10	78	1	575.000,00	378.925,00	ENERGIA
8	ATR GROUP S.R.L.	DIGIPOWER S.R.L. INTECS S.P.A. SYSTEM POWER S.R.L.	SI	39	24	10	73	3	799.500,00	544.350,00	ENERGIA
9	NOVATEC	DE PADIS S.r.l. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS AND SERVICES S.r.l. SANGHETTI ADVIS S.p.a.	SI	38	24	10	72	2	500.100,00	350.860,00	CHEMICO-FARMACEUTICO
10	PUCIONI S.p.a.	GALENO SP S.r.l. CORIS S.p.l. MEDRON E.P.E.	SI	38	24	10	72	4	800.000,00	545.156,25	CHEMICO-FARMACEUTICO
11	ECCOTYCAR S.R.L.	SOLUTION SOFTWARE S.R.L. LA MILA S.R.L. BROTTAJA S.R.L. PASCICA S.R.L. HABITAT S.R.L.	SI	37	24	10	71	4	564.000,00	417.560,00	ENERGIA
12	ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI	ELI S.r.l. ECON MEDIA S.r.l.	SI	37	25	8	70	1	800.000,00	624.000,00	INTERNAZIONALIZZAZIONE
13	SOLIS S.P.A.	SOLISISTEMI S.R.L. SOLIS GREEN LOG S.R.L. S.A.M. SOC. COOP. S.R.L. ISA S.R.L. SUNSHINE S.R.L.	SI	38	18	10	66	2	799.938,56	586.760,85	ENERGIA
14	GILISTONE TRASPORTI METROPOLITANI S.p.a.	TALETTALIA S.P.A. DONATO DI FORNO B.FRATELLI S.P.A. FIRMOVA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A. LA PANCARMICA S.N.C.	SI	38	18	8	64	1	800.000,00	543.050,00	TRASPORTI

ISTANZE NON AMMESSE										
Soc. Mandataria	Soc. Mandanti	Ammissibile	Punteggio				Ordine di Priorità Polo	Costo Ammissibile a Finanziamento	Contributo Ammissibile a Finanziamento	Polo di Innovazione
			Efficacia	Efficienza	Qualità	Totale				
15	IDEA & SVILUPPO S.r.l.	BOCCO SANTOLIERI Impresa Individuale SOCIETA' COOPERATIVA COESUM	NO	33	11	5	49	2	-	INTERNAZIONALIZZAZIONE
16	CONSORZIO SOC. CONSORTILE S.R.L.	COOPSERVICE S.R.L. PRENDE S.R.L. DINO S.R.L. CONSORZIO REGIONALE ABRUZZO MEDIO SOC. COOP. PROSPETTO ADRIATA S.R.L. CONSORZIO ADRIATICO SOC. COOP. S.P.A. CENTRO SERV. DI COOPERATIVE LEADER SOC. COOP. LEADERCOOP FORMAZIONE S.R.L. SAN STEFANO MOLISE S.R.L.	NO	33	7	3	43	1	-	ARTIGIANATO ARTISTICO
17	ALMICO S.R.L.	DOMENICO ZECCA S.R.L. ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.	NO	28	11	8	47	7	-	ENERGIA
18	QUALITY ENGINEERING S.R.L.	C.S.ENERGY S.R.L. ALFA NETWORK S.R.L.	NO	16	12	8	36	5	-	ENERGIA

[Handwritten signatures and notes]

DIREZIONE POLITICHE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI

DETERMINAZIONE 16.06.2014, n. DL29/94

**P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo
"Competitività regionale e Occupazione"
Piano Operativo 2012-2013. Progetto
Speciale Multiasse "Programma di
Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta
alla Povertà" - Linea di intervento 2-
Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di
esclusione. Avviso pubblico denominato
"Intraprendo". (Determinazione
Dirigenziale 29/10/2013 n. DL29/103).
Approvazione schema di convenzione con
Abruzzo Sviluppo SpA.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08.11.2007;
- la Determinazione Direttoriale DL/23 del 18 febbraio 2014, recante: "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione (che sostituisce il Manuale approvato con DL/45 del 04/04/2013) - Linee guida per l'attuazione operativa degli interventi"(che sostituisce le Linee Guida approvate con DL/45 del 04/04/2013) - Descrizione dei Sistemi di gestione e di controllo;
- la D.G.R. 11/06/2012, nr. 364, concernente "PO FSE Abruzzo 2007/2013. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Piano Operativo 2012-2013:"
- la D.G.R. del 28/10/2013 nr. 779 recante PO FSE Abruzzo 2007/2013. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. Piano Operativo 2012/2013. Rimodulazione Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di Intervento 2

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale del 29/10/2013 n. DL29/103 recante:" PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Piano 2012-2013 - Progetto Speciale

Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e della Lotta alla Povertà" Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Approvazione Avviso pubblico denominato "Intraprendo" per la presentazione delle candidature;

- la Determinazione Dirigenziale del 07/11/2013 n. 117/DL29 recante P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". (Determinazione Dirigenziale 29/10/2013 n. DL29/103). Errata Corrige, con la quale il Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali ha provveduto alla modifica dell'Articolo 8 dell'Avviso Pubblico "Intraprendo" che prevede:
 1. Ciascuna impresa ammessa all'incentivo sarà sostenuta attraverso il supporto tecnico-specialistico nella fase di attuazione degli investimenti, e la consulenza in marketing, comunicazione efficace, etc.;
 2. L'attività è realizzata dalla società in house della Regione Abruzzo, Abruzzo Sviluppo SpA.
 3. Sulla base dei fabbisogni rilevati, Abruzzo Sviluppo SpA erogherà i servizi inerenti l'accompagnamento in fase di start up, di durata non inferiore a 10 ore per ciascuna azienda beneficiaria degli incentivi. Tali servizi verranno erogati, per tutto il periodo previsto per l'attuazione del progetto imprenditoriale (12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione all'incentivo) attraverso contatti diretti tra Abruzzo Sviluppo SpA e l'impresa beneficiaria e congiuntamente pianificati;
- la Determinazione Dirigenziale n. DL29/21 del 6 febbraio 2014, recante P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2-

Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". (Determinazione

Dirigenziale 29/10/2013 n. DL29/103). Impegno risorse. Con la quale il Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro, formative e sociali ha proceduto all'impegno di € 200.000,00 in favore di Abruzzo Sviluppo SpA a valere sull'Asse 2 Occupabilità Categoria di Spesa n° 68;

- la Determinazione Dirigenziale n. 62/DL29 del 18 aprile 2014 recante P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" Piano Operativo 2012-2013. Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di intervento 2- Inclusione nel MdL dei soggetti a rischio di esclusione. Avviso pubblico denominato "Intraprendo". (Determinazione Dirigenziale 29/10/2013 n. DL29/103). Approvazione graduatorie con la quale il Servizio Programmazione delle Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali ha approvato le risultanze delle procedure di ricevibilità, ammissibilità e valutazione di merito delle istanze di finanziamento pervenute e la relativa graduatoria;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 dell'Avviso, le risorse destinate alle attività di sostegno allo start-up e di consulenza per l'avvio delle nuove imprese finanziate ammontano a € 200.000,00; che la stipulanda convenzione con Abruzzo Sviluppo SpA ha una durata di mesi dodici a far data dalla sottoscrizione della stessa;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo SpA per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'Articolo 8 dell'Avviso Pubblico così come

definite nella richiamata Determinazione Dirigenziale n. 117 del 07/11/2013;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. **di approvare** l'Allegato A) Schema di Convenzione per l'affidamento ad ABRUZZO SVILUPPO Spa delle attività di sostegno allo start up e di consulenza alle imprese beneficiarie degli incentivi di cui all'Avviso Pubblico "INTRAPRENDO" - PO FSE Abruzzo 2007/2013 Ob. CRO - Piano Operativo 2012-2013 Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" - Linea di Intervento 2.
2. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT e sul sito: www.regione.abruzzo.it/fil;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - a. al Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
 - b. alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
 - c. Servizio Politiche di promozione, integrazione e sicurezza sociale, per gli adempimenti di competenza
 - d. al BURAT per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

Segue allegato

ALLEGATO "A"

GIUNTA REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI



L'Europa è lo corto
di accesso al futuro

PO FSE ABRUZZO
2007-2013



**Schema di
CONVENZIONE**

Per l'affidamento ad ABRUZZO SVILUPPO Spa delle attività di sostegno allo start up e di consulenza alle imprese beneficiarie degli incentivi di cui all'Avviso Pubblico "INTRAPRENDO" – PO FSE Abruzzo 2007/2013 Ob. CRO – Piano Operativo 2012-2013 Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" – Linea di Intervento 2.

L'anno 2014, il giorno ____ del mese di _____, in Pescara

tra

La Regione Abruzzo (C.F. n. 80003170661), successivamente denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali, per il Servizio Programmazione Politiche Attive del lavoro, formative e sociali", la cui Dirigenza è vacante, _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto della Regione Abruzzo, che elegge a domicilio la sede della Direzione Politiche attive del lavoro, formazione ed istruzione, politiche sociali della Regione Abruzzo, Viale Bovio 425 – Pescara,

e

La società in house della Regione Abruzzo, Abruzzo Sviluppo SpA (C.F. _____) rappresentata nella persona del _____ nato a _____ il _____ presso la cui sede in Pescara – P.zza Troilo __ – elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

PREMESSO CHE

- con la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 364 del 11/06/2012 è stato approvato il Piano degli Interventi 2012-2013 del PO FSE Abruzzo 2007/2013;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 779 del 28/10/2013, è stata approvata la Rimodulazione del Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" – Linea di Intervento 2 del PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Piano Operativo 2012-2013;

- con Determinazione Dirigenziale n°DL29/103 del 29/ 10/2013, il Servizio Programmazione delle Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali ha adottato l'Avviso Pubblico denominato "Intraprendo", finalizzato all'erogazione di incentivi per la creazione di nuove imprese in favore delle persone residenti in Abruzzo, di età superiore a 18 anni e che si trovano in condizione di svantaggio occupazionale;
- con Determinazione Dirigenziale n° DL29/117 del 07/11/2013 il Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali ha provveduto alla modifica dell'Articolo 8 dell'Avviso Pubblico "Intraprendo" che prevede:
"1. Ciascuna impresa ammessa all'incentivo sarà sostenuta attraverso il supporto tecnico-specialistico nella fase di attuazione degli investimenti, e la consulenza in marketing, comunicazione efficace, etc.;
2. L'attività è realizzata dalla società in house della Regione Abruzzo, Abruzzo Sviluppo SpA.
3. Sulla base dei fabbisogni rilevati, Abruzzo Sviluppo SpA erogherà i servizi inerenti l'accompagnamento in fase di start up, di durata non inferiore a 10 ore per ciascuna azienda beneficiaria degli incentivi. Tali servizi verranno erogati, per tutto il periodo previsto per l'attuazione del progetto imprenditoriale (12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione all'incentivo) attraverso contatti diretti tra Abruzzo Sviluppo SpA e l'impresa beneficiaria e congiuntamente pianificati";
- che, ai sensi dell'Articolo 4, comma 1 dell'Avviso, le risorse destinate alle attività di sostegno allo start-up e di consulenza per l'avvio delle nuove imprese finanziate ammontano a € 200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. DL29/21 del 6 febbraio 2014, Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro, formative e sociali ha proceduto all'impegno di € 200.000,00 in favore di Abruzzo Sviluppo SpA a valere sull'Asse 2 Occupabilità Categoria di Spesa n°68;
- con Determinazione Dirigenziale n. 62/DL29 del 18 aprile 2014 il Dirigente del Servizio Programmazione delle Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali ha approvato le risultanze delle procedure di ricevibilità, ammissibilità e valutazione di merito delle istanze di finanziamento pervenute e la relativa graduatoria;
- occorre, pertanto, disciplinare i rapporti tra la Regione Abruzzo e la società in house Abruzzo Sviluppo SpA al fine di avviare le attività di sostegno allo start up e di consulenza alle imprese beneficiaria del finanziamento così come previste all'Articolo 8 dell'Avviso de quo;

CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione e si intendono qui riportate.

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Abruzzo e la società in house Abruzzo Sviluppo SpA derivanti dall'attuazione delle attività di sostegno allo start up e di consulenza previste all'Articolo 8 dall'Avviso "Intraprendo".

L'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività di seguito specificate dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dall'Avviso pubblico Intraprendo, dalla presente convenzione e dalla seguente normativa di riferimento:

- Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007;

- D.G.R. 11/06/2012, n. 364, recante "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Piano Operativo 2012-2013: Approvazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale nr. 779 del 28/10/2013, recante PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione- Piano Operativo 2009-2010-2011 – Rimodulazione del Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" – Linea di Intervento 2
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 dicembre 2010 n° 40 recante Costi ammissibili per Enti in house nell'ambito del FSE 2007-2013;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. del 2 febbraio 2009;
- Determinazione Direttoriale DL/23 del 18 febbraio 2014 recante PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo CRO – Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi" – "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo": modifiche e integrazioni. Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione: aggiornamento.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione Abruzzo, in esecuzione:

- della Deliberazione della Giunta Regionale nr. 779 del 28/10/2013, recante PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Piano Operativo 2012-2013 – Rimodulazione del Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" – Linea di Intervento 2,
- delle Determinazioni Dirigenziali n° DL29/103 del 29/10/2013 e n° DL29/117 del 07/11/2013,

e, secondo quanto previsto dall'Articolo 8 dell'Avviso "Intraprendo", affida ad Abruzzo Sviluppo SpA, che accetta, l'incarico di provvedere alla realizzazione delle attività di supporto tecnico-specialistico nella fase di attuazione degli investimenti e consulenza in materia di marketing, comunicazione efficace, etc. alle imprese beneficiarie degli incentivi per la creazione d'impresa di cui all'Avviso Pubblico "Intraprendo" (Determinazione Dirigenziale n. 62/DL29 del 18 aprile 2014 e ss.mm.ii.).

ART. 3

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Abruzzo Sviluppo SpA si impegna a realizzare quanto previsto dall'art. 2 della presente convenzione, nel rispetto degli obiettivi e delle modalità di svolgimento di cui al già citato Articolo 8 dell'Avviso Pubblico "Intraprendo".

Per la gestione delle attività Abruzzo Sviluppo SpA utilizzerà le risorse provenienti dal PO FSE Abruzzo 2007/2013 Obiettivo CRO – Piano Operativo 2012-2013 Progetto Speciale Multiasse "Programma di Promozione dell'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" – Linea di Intervento 2, così come rimodulate dalla DGR nr. 779 del 28/10/2013, per una somma complessiva di € 200.000,00 a valere sull'Asse 2 Occupabilità, Obiettivo Specifico 2.e), Categoria di Spesa n°68.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, Abruzzo Sviluppo SpA sottopone ai Servizi competenti della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali il piano esecutivo delle attività che prevede di realizzare e il relativo cronoprogramma, che, a seguito dell'approvazione da parte di servizi competenti della Direzione Regionale, diventa impegnativo per la società.

L'avanzamento delle attività verrà riscontrato periodicamente dal Servizio competente della Direzione Regionale, sulla base del cronoprogramma presentato e approvato.

Abruzzo Sviluppo SpA svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Piano esecutivo approvato dal Servizio competente della Direzione regionale, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

ART. 4
TERMINE CONTRATTUALE PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO

La realizzazione dovrà essere completata nel suo insieme entro dodici mesi dalla firma della presente convenzione. La Regione si riserva di concedere proroghe a seguito di giustificati motivi.

ART. 4
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E DOCUMENTAZIONE FINALE

Abruzzo Sviluppo SpA, con riferimento alle attività di cui alla presente convenzione, invierà al Servizio competente della Direzione regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali, allo scadere di ciascun trimestre di attività, uno stato di avanzamento lavori riportante le attività svolte e le quantità effettivamente lavorate nel periodo di riferimento.

Al termine della realizzazione delle attività Abruzzo Sviluppo SpA, ai fini dell'erogazione del finanziamento, fornirà la documentazione finale riportante:

- a) le attività complessivamente svolte in ottemperanza a quanto definito all'art 2 del presente atto;
- b) la relazione dettagliata illustrante i servizi forniti ed indicati dall'art. 2.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa formalmente al Servizio competente della Direzione regionale in versione cartacea ed informatica.

ART. 5
MODALITA' DI PAGAMENTO

La Regione Abruzzo, per la realizzazione delle attività di cui all'Articolo 2 della presente convenzione riconosce ad Abruzzo Sviluppo Spa con le modalità previste nel presente Articolo, la somma di € 200.000,00, comprensiva di IVA e di ogni ulteriore onere e spesa connessi, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° DL29/2 1 del 6 febbraio 2014.

Tale somma sarà corrisposta ad Abruzzo Sviluppo SpA secondo le modalità di seguito indicate:

- il 60% dell'importo complessivo (pari a € 120.000,00), a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, e dell'approvazione del piano esecutivo e del cronoprogramma da parte del Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali;
- il 30% dell'importo complessivo (pari a € 60.000,00), su richiesta di Abruzzo Sviluppo SpA, previa presentazione di attestazione di regolare avanzamento delle attività e di aver sostenuto le relative spese per un importo pari all'80% della prima tranche di pagamento;
- il 10% dell'importo complessivo (pari a € 20.000,00), a conclusione degli interventi previsti, previa presentazione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione delle spese.

ART. 6
AFFIDAMENTO DI CONSULENZE E COLLABORAZIONI

L'affidamento di collaborazioni esterne deve avvenire nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati.

ART. 7
ASSUNZIONE DI PERSONALE TRAMITE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

Le assunzioni di personale da parte di Abruzzo Sviluppo SpA sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino trasparenza delle procedure ed appropriata selezione dei candidati, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8**VERIFICHE DELLA REGIONE – CONTROLLO ANALOGO**

La Regione esercita il controllo su tutte le attività poste in essere da Abruzzo Sviluppo SpA in modo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e le verifiche possono essere a tal fine solte in corso d'opera e a consuntivo.

La finalità di detto controllo, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva (Sezione III parere 25/09/2007, n° 322/2007) è precipuamente diretta ad "assimilare quanto più possibili la società affidataria all'amministrazione appaltatrice".

La Regione:

– vigila e controlla che la gestione degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dalla presente convenzione;

– verifica che gli obiettivi assegnati siano attuati sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, tenendo conto delle procedure seguite e dei mezzi assegnati.

Il competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali effettua le verifiche sulla realizzazione e i risultati delle attività oggetto della presente convenzione sia attraverso l'analisi della documentazione sullo stato di avanzamento lavori, di cui all'articolo 4, prodotta trimestralmente, che con incontri periodici di verifica e richieste di atti e documentazione.

In ogni caso il predetto Servizio può effettuare ulteriori verifiche rispetto a quelle previste nel presente articolo e ritenute opportune.

Abruzzo Sviluppo SpA dovrà in ogni caso consentire in ogni momento al medesimo Servizio della Direzione regionale l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attuazione delle attività affidate.

Tali verifiche della Regione non esimeranno, comunque, Abruzzo Sviluppo SpA dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle attività previste.

ART. 9**MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA CONVENZIONE**

La Regione e Abruzzo Sviluppo SpA potranno, di comune accordo, modificare in parte o integrare la presente convenzione nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 2 della presente convenzione.

ART. 10**REVOCA DELL'AFFIDAMENTO**

Resta in caso salva la facoltà della Regione Abruzzo di revocare l'affidamento ad Abruzzo Sviluppo SpA per sopravvenute, gravi e motivate esigenze, previo congruo preavviso, senza che Abruzzo Sviluppo SpA possa vantare alcun diritto alla prosecuzione dello stesso, salvo il riconoscimento di un equo indennizzo e il rimborso delle spese sostenute.

ART. 11**CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Abruzzo Sviluppo Spa assicura la raccolta e la conservazione della documentazione inerente la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

In particolare, Abruzzo Sviluppo Spa dovrà tenere a disposizione per eventuali controlli tutta la documentazione afferente la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

Abruzzo Sviluppo conserverà detta documentazione, in originale oggetto della presente convenzione per 10 anni dalla data di erogazione del saldo.

ART. 12**RESPONSABILITA'**

Abruzzo Sviluppo SpA risponde per danni dipendenti da fatti, atti o eventi ad essa imputabili arrecati alla Regione Abruzzo, allo Stato, all'Unione Europea, ai destinatari degli incentivi, ad altri soggetti terzi, nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Abruzzo Sviluppo SpA è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali i casi in cui abbia notizia di fattispecie potenzialmente cagionanti un danno erariale.

ART. 13 NORME GENERALI

Le pendenze eventualmente correnti tra le parti dovranno essere preventivamente esaminate nel tentativo di bonaria composizione.

Nel caso di mancato rispetto delle obbligazioni reciproche, le eventuali controversie, non sanate nel tentativo di bonaria composizione, insorte tra Abruzzo Sviluppo SpA e la Regione Abruzzo, verranno gestite con ricorso al Foro di L'Aquila.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice civile che regolano i contratti.

In seguito ai predetti controlli, le strutture regionali interessate, qualora sussistano preminenti ragioni di opportunità dettate da gravi criticità straordinarie, e previo invito ad Abruzzo Sviluppo SpA a provvedere, possono sostituirsi ad Abruzzo Sviluppo SpA nello svolgimento delle attività ad essa affidate.

ART. 14 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

Abruzzo Sviluppo SpA attuerà una piena informativa al pubblico sulle iniziative regionali e sulle attività ad essa affidate.

Abruzzo Sviluppo SpA deve altresì attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti garantiscono il rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni), di seguito "codice".

La Regione Abruzzo, in persona del responsabile interno del trattamento, il direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali, nomina il Presidente di Abruzzo Sviluppo SpA Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito della presente convenzione. A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal codice, tale Responsabile esterno dei trattamenti tenuto a:

- assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del codice e solo ed esclusivamente per le finalità indicate dalla Regione Abruzzo;
- ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della convenzione;
- nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base alla convenzione ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- segnalare tempestivamente alla Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura Politiche Attive del Lavoro, Formazione e Istruzione, Politiche Sociali le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del codice;
- informare prontamente la Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, formazione e Istruzione, Politiche Sociali di tutte le questioni rilevanti ai sensi del codice.

**ART. 16
REGISTRAZIONE**

Abruzzo Sviluppo SpA in relazione alle norme vigenti in materia, rientra ai fini del D.P.R. 26/10/1972 n.° 633 nell'art.4,IV comma e pertanto è esente dalle spese di registrazione ai sensi dell'art.40 del T.U. D.P.R. 26/04/1986 n°131.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Regione Abruzzo

Abruzzo Sviluppo SpA

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CANOSA SANNITA

Approvazione progetto per la Variazione di destinazione d'uso di un annesso residenziale in laboratorio artigianale in variante al P.R.E. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 - Avviso



COMUNE DI CANOSA SANNITA

PROVINCIA DELL'ABRUZZO

Canosa Sannita, 10 luglio 2014

**UFFICIO TECNICO
SETTORE TECNICO E MANUTENTIVO**

**APPROVAZIONE PROGETTO PER LA VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO DI UN
ANNESKO RESIDENZIALE IN LABORATORIO ARTIGIANALE IN VARIANTE AL P.R.E.
AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.P.R. 160/2010**

**Il Responsabile del Settore Tecnico
del Comune suddetto**


RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 10/07/2014 è stata approvata la variante al P.R.E. , ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 per la variazione di destinazione d'uso di un annesso residenziale in laboratorio artigianale in località Santa Maria d'Orni – Ditta: Eurocoperture s.r.l.

Canosa Sannita, li 10 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Nando Timperio



CITTÀ DI CELANO

Lavori d'intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico loc. Collementoso – Casal Martino – Decreto definitivo di esproprio**CITTA' DI CELANO**

(Provincia di L'Aquila)

AREA TECNICA**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

P. IVA 00094090669

P.zza IV Novembre, Cap. 67043

Tel. 086379541 Fax.0863792335

Sito internet: www.comune.celano.aq.it

e-mail: lavoripubblici@comune.celano.aq.it

Prot.n. 9187Celano li 20.06.2014

Oggetto: Lavori d'Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico loc. Collementoso-Casal Martino. Decreto Definitivo di Esproprio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la L.R. 7 del 03/03/2010 (disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità),

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, Co. 7;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 15/03/2011 che ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera "Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico località Collementoso -Casal Martino –POR FERS Abruzzo 2007-2013", nonché il piano particellare di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori e l'occupazione anticipata degli immobili ai sensi dell'art.22 bis del DPR 327/2001 ritenuta l'opera urgente, stante la necessità dell' Ente Espropriante di ridurre al minimo il rischio idrogeologico della zona interessata ai lavori,

Visto che in precedenza è stata comunicata con prot.n.2768 del 25/02/2011 alle ditte interessate l'avviso della procedura d'espropriazione ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001 e s.m.i. e che non sono giunte osservazioni da parte dei cittadini nei termini di legge,

Considerato che i lavori sono conclusi ed è ancora vigente il termine d'efficacia della pubblica utilità,

Visto che il decreto dirigenziale prot.12820 del 30/08/2011 di occupazione d'urgenza e determinazione dell'indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, emesso ai sensi dell'art.22 bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stato notificato direttamente alle ditte interessate mediante messo notificatore, con l'avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora in cui è stata prevista l'esecuzione del decreto medesimo, esecuzione avvenuta il giorno 20/09/2011 alle ore 10,30 mediante la redazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, è stato pubblicato per gg. 30 consecutivi all'Albo pretorio del comune di Celano (Aq),

Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 recante < Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali> e successive modificazioni,

Preso atto che, nei trenta giorni successivi alla notifica del suddetto Decreto n. 12820 del 25/02/2011

Con determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 780 del 29/11/2011 si è provveduto alla liquidazione delle indennità di esproprio a favore delle ditte Cartone Angela, Paris Giuseppe, Di Giuseppe Pietro, Stefanucci Nino, Baliva Dina, Vergari Emanuele, Paris Tommaso, Di Stefano Gina e di Stefano Maria Carmela,

con determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 526 del 27/7/2012 si è provveduto alla liquidazione delle indennità di esproprio a favore di –Badifin SRL con sede in Celano (Aq), sig.ra D'Ovidio Giovanna, sig.D'Ovidio Sesto, sig.ra D'Ovidio Vincenza, sig.D'Ovidio Marcello, sig.ra D'Ovidio Francesca, sig.D'Ovidio Costanzo, sig. D'Ovidio Bruno, sig.D'Ovidio Alberto, sig.ra Baliva Sestina.

Con Ordinanza del Dirigente dell'Area Tecnica n. 253 del 15/05/2014 si è perfezionato il deposito c/o il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato –servizio Cassa DD.PP. Dell'Aquila, delle indennità d'esproprio a favore delle ditte risultante in catasto sig.ra Petrilli Francesca Luisa nata a Celano (AQ) 21/11/1906- irreperibile (deposito definitivo n. 1232831-1239707) sig. Di Renzo Loreto fu Vincenzo nato a Celano (AQ) il 01/02/1899- irreperibile, (deposito definitivo 1232833) sig. Paris Archimede nato a Celano (AQ) il 14/10/1922, SIREMAR Cesidio nato a Celano il 01/01/1911, Sig.Paris Felice nato a Celano (AQ) 10/02/1913, sig.ra Paris Gaudenzia nata a Celano (AQ) 27/8/1919, sig.ra Paris Pasqua Rosa nata a Celano (AQ) il 20/02/1916, sig. Paris Tobia nato a Celano (AQ) il 16/6/1925, sig.ra Salvati Antonia nata a Celano il 24/03/1932, sig.ra Salvati Vienna nata a Celano il 17/1/1928 , (deposito definitivo n. 1232829-1233132) indennità che non sono state oggetto ne' di accettazione ne' di contestazione da parte delle suddette ditte.

Con Ordinanza del Dirigente dell'Area Tecnica n. 253 del 15/05/2014 si è perfezionata l'integrazione delle indennità d'esproprio già accettate e/o depositate al MEF, a seguito del frazionamento del 26/11/2013 prot. 195713 in atti dal 26/11/2013 al mezzo del quale sono state frazionate le particelle e definite le nuove superfici sottoposte a procedura di espropriazione ;

Visto gli articoli 20,21,23 , 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

-Art. 1) E' disposta l'espropriazione definitiva a favore del Comune di Celano (AQ) p.iva 00094090669 degli immobili riportati al NCT di Celano (AQ) occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica "Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico località Collementoso -Casal Martino –POR FERS Abruzzo 2007-2013" meglio identificati nel prospetto sotto indicato;

n.	Generalità complete dei proprietari intestati risultanti in catasto e/ possessori e la loro residenza	Fg.	N.di mappa	sup. espropriata
1	Cartone Angela nata in Avezzano (AQ) il 28/1/1957, cf.CRTNGL57A68A515S, prop. x 1/1, residente in via Scalette n. 6 a Celano (Aq)	4 4 4 4 4	2018 2020 2022 2024 2026	Mq. 224 Mq. 202 Mq. 114 Mq. 69 Mq. 188
2	Paris Giuseppe nato a Celano (AQ) il 18/1/1970, cf. PRSGPP70A18C426S, ed ivi residente in via B.Croce, prop.x 1/1	4 4	2028 2030	Mq. 86 Mq. 112
3	Petrilli Francesca Luisa nata a Celano (AQ) il 21/11/1906, cf. P1RFNC06S61C426G- irreperibile, prop. 1/1	4	2032	Mq. 102
4	Ente urbano	4	2034	Mq. 67
5	Ente urbano	4	2035	Mq. 69
6	Paris Elisa nata in Germania il 12/12/1974 cf. PRSLSE74T52Z112F , Via B.Croce, prop. x 1/1	4	2036	Mq. 264
7	Stefanucci Nino nato a Celano (AQ) il 13/9/1948, cf.STFNNI48P13C426L, residente in via Amendola n. 68, 88060 S.Andrea Jonio, proprietario 1/1	4	2046	Mq. 276
8	Di Giuseppe Pietro nato a Celano (AQ) 19/6/1932, ed ivi residente in via S.Angelo, cf.DGSPTR32H19C426R, prop. X 1/1	4	2049	Mq. 63
9	Di Renzo Loreto fu Vincenzo nato a Celano (AQ) 01/02/1889, cf.DRNLRT89B01C426I irreperibile	4	2038	mq. 153
10	D'Addario Domenica, fu Tobia nata a Fossa il 28/3/1877, comp. irreperibile Paris Archimede nato a Celano il 14/10/1922, cf.PRSRHM22R14C426B x 2/28- irreperibile, Paris Cesidio nato a Celano il 1/01/1911 cf.PRSCSD11A01C426B x 2/28- irreperibile, Paris Felice nato a Celano (Aq) il 10/02/1913, cf.PRSFLC13B10C426Y x 2/28- irreperibile, Paris Gaudenzia nata a Celano (AQ) il 27/8/1919, cf.PRSGNZ19M67C426F, per 2/28 res. In Via S.Francesco in Avezzano (Aq), Paris Pasqua Rosa nata a Celano (AQ) il 20/02/1916 cf.PRSPQR16B60C426H x 2/28- irreperibile-, Paris Tobia nato a Celano (AQ) il 16/6/1925 cf.PRSTB02H16C426G x 2/28- irreperibile, Salvati Antonia nata a Celano (Aq) il 24/3/1932 cf.SLVNTN32C64C426A res. In Avezzano in Via S.Francesco, x 1/28, Salvati Vienna nata a Celano (AQ) 17/01/1928 cf.SLVVNN28A58C426X per 1/28, residente in via Lippi Filippo in Avezzano	4 4	2040 2042	Mq. 66 Mq. 69
11	Vergari Emanuele nato in Avezzano il 4/8/1981 cf.VRGMNL81M04A515D residente in Celano in via Collementoso, per 1/1	4	2044	Mq. 115

3

1	Baliva Dina nata a Celano il 7/09/1947 cf. BLVDNI47P47C426Q, ed ivi res. In Via	4	2055	Mq. 113
2	Collementoso, x 1/1			
1	BADIFIN SRL con sede in Celano, cf. 01168330668, x 1/1 (nuovo proprietario dal	4	2053	Mq. 319
3	25/10/2012)	4	2051	Mq. 475

Art. 2) Il presente decreto dispone il passaggio di proprietà al Comune di Celano (AQ) P.lva 00094090669, sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, all'albo pretorio del comune di Celano (AQ) per 30 gg consecutivi e notificato ai proprietari nelle forme di legge.

art. 3) Il presente decreto sarà trascritto e volturato c/o L'agenzia Provinciale del Territorio a cura e spese dell' Ente espropriante.

Ai sensi dell'art. 25, Co. 1,2,3 del succitato T.U. 327/2001 delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia d'espropriazione, l'espropriazione del diritto di proprietà comporta:

(a) l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personale, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

(b) le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto d'esproprio;


© dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica od al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Sante Rossi)

Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Ing. Federico D'Aulerio)



3

COMUNE DI PAGLIETA**Avviso****COMUNE DI PAGLIETA**
Provincia di Chieti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Ai sensi e per gli effetti degli art.10 e 11 della L.R.12.04.1983 n.18 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 20.05.2014 è stata APPROVATA IN VIA DEFINITIVA la Variante al Piano Regolatore Generale di iniziativa privata in C.da Sinaglia redatta ai sensi degli articoli 10 e 11 della Legge Regionale 12.04.1983 n.18 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

(Arch. Antonio PESCHI)



COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA

Statuto Comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/02/2013)

COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA
Provincia di L'Aquila

STATUTO

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 27/02/2013

INDICE**TITOLO I****PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Il Comune

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Principi dell'azione comunale

Art. 4 – Programmazione e forme di cooperazione

Art. 5 – Territorio e sede comunale

Art. 6 – Stemma, gonfalone e sigillo

Art. 7 – Albo pretorio

Art. 8 – Pari opportunità

TITOLO II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE****CAPO I****ORGANI DEL COMUNE**

Art. 9 – Organi del Comune

CAPO II**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 10 – Il Consiglio Comunale: ruolo e funzioni

Art. 11 – Composizione e durata in carica

Art. 12 – Prima seduta

Art. 13 – Linee programmatiche di mandato

Art. 14 – Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 15 – Gruppi consiliari

Art. 16 – Commissioni Consiliari permanenti – Commissioni temporanee

Art. 17 – Commissioni di controllo, di garanzia, di indagine

Art. 18 – Tutela delle minoranze

Art. 19 – Consiglieri Comunali

Art. 20 – Diritti dei Consiglieri

Art. 21 – Doveri dei Consiglieri

Art. 22 – Decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità

Art. 23 – Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

Art. 24 – Adunanze consiliari "aperte"

CAPO III**IL SINDACO**

Art. 25 – Il Sindaco

Art. 26 – Altre competenze del Sindaco

Art. 27 – Deliberazioni del Sindaco

Art. 28 – Vicesindaco

Art. 29 – Cessazione dalla carica e sostituzione

Art. 30 – Attribuzione di poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo

CAPO IV**NORME COMUNI AGLI ORGANI**

Art. 31 – Deliberazioni degli organi collegiali

TITOLO III**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI****CAPO I****PRINCIPI GENERALI**

Art. 32 – Struttura burocratica del Comune. Principi strutturali ed organizzativi

Art. 33 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

CAPO II – UFFICI E PERSONALE

Art. 34 – Il Segretario Comunale

Art. 35 – Responsabili degli uffici e dei servizi

TITOLO IV**ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI INTERNI****CAPO I****FINANZA LOCALE – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Art. 36 – Finanza locale

Art. 37 – Attività finanziarie del Comune

Art. 38 – Bilancio Comunale

Art. 39 – Attività contrattuale

Art. 40 – Organo di revisione economico-finanziaria

CAPO II**BENI PUBBLICI COMUNALI**

Art. 41 – Beni pubblici comunali

CAPO III**CONTROLLI INTERNI**

Art. 42 – Controlli interni

TITOLO V**PARTECIPAZIONE POPOLARE – REFERENDUM – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI****CAPO I- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 43 – Promozione dell'associazionismo e del volontariato

Art. 44 – Albo delle associazioni

Art. 45 – Organismi di partecipazione popolare – Consulte e forum giovanili

Art. 46 – Istanze

Art. 47 – Petizioni

Art. 48 – Proposte

Art. 49 – Referendum

Art. 50 – Validità del referendum – Effetti

Art. 51 – Altre forme di consultazione della popolazione

Art. 52 – Disposizioni comuni alle forme di partecipazione popolare

Art. 53 – Partecipazione alla vita pubblica degli stranieri

CAPO II -DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54 – Pubblicità degli atti

Art. 55 – Diritto di accesso e di informazione

TITOLO VI**FORME ASSOCIATIVE**

Art. 56 – Convenzioni

Art. 57 – Accordi di programma

TITOLO VII**POTESTÀ NORMATIVA**

Art. 58 – Statuto

Art. 59 – Regolamenti

TITOLO VIII**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 60 – Modificazione ed abrogazione dello Statuto

Art. 61 – Pubblicità dello Statuto

Art. 62 – Abrogazioni

Art. 63 – Entrata in vigore

TITOLO I**PRINCIPI GENERALI****Art. 1 – Il Comune**

1. Il Comune di Prata d'Ansidonia, con il presente Statuto, esprime la propria autonomia, nel rispetto della Costituzione italiana e dei principi fondamentali dell'ordinamento della Repubblica.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, ispirando la propria azione ai principi di libertà e pari dignità della persona umana.

2. Il Comune si adopera per superare gli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per attuare i principi di uguaglianza e pari dignità.

3. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali, nella gestione dei servizi pubblici e nello svolgimento della vita sociale a tutti i livelli.

4. Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, persone singole o associate, promuovendo le formazioni sociali e le attività civili che mirano a rendere effettiva tale partecipazione.

5. Il Comune assume tra i valori fondamentali della propria attività il riconoscimento e il sostegno delle associazioni volontarie dei cittadini, che operano per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto.

6. Il Comune promuove, sostiene e valorizza le attività culturali, contribuendo a sviluppare una cultura universale di dialogo, di accoglienza e di inserimento.

7. Il Comune riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida; riconosce l'esistenza di altre forme di convivenza e le tutela nei limiti previsti dall'ordinamento giuridico.

8. Il Comune, nel quadro di adeguate politiche rivolte a tutte le fasce d'età ed a tutte le categorie di cittadini, riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo, si adopera per farli partecipare alla vita della comunità locale ed opera per coinvolgerli in relazione alle scelte che li riguardano; salvaguarda i diritti dell'infanzia, tutela il diritto allo studio e alla formazione nelle realtà sociali dove si sviluppa la personalità dei minori.

9. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute in un contesto di sicurezza sociale e di libertà dal bisogno.

10. Il Comune favorisce l'occupazione, salvaguardando salute e dignità dei lavoratori e favorendo l'inserimento lavorativo dei più deboli e degli emarginati; promuove le attività economiche e produttive, turistiche, sociali, sportive, culturali e del tempo libero.

11. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

12. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente ed a creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile; tutela il patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 3 – Principi dell'azione comunale

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della democrazia, dell'informazione e della partecipazione; attua le proprie politiche nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune riconosce il rilievo del processo di integrazione europea e promuove la cooperazione con altri enti locali, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali.

Art. 4 – Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di equiparazione, cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, incentiva la più ampia partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati.

5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune gestisce le proprie funzioni in forma associata tramite unioni con altri comuni e convenzioni stipulate secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 5 – Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita da tre aggregati, il Centro Storico di Prata d'Ansidonia e Castello Camponeschi e le frazioni di Tussio e San Nicandro.

2. Il territorio del Comune di Prata D'Ansidonia si estende per 19,66 Km² e confina con i Comuni di Fagnano Alto, San Pio delle Camere, San Demetrio ne' Vestini, Barisciano, Caporciano.

2. Il Comune ha sede nella residenza municipale, ove sono collocati i principali uffici dell'amministrazione comunale ed ove si riuniscono, di regola, gli organi collegiali. Per particolari esigenze il Consiglio, in caso di necessità, può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6 – Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha come suo distintivo un proprio stemma adottato a norma di legge.

2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone

3. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze, e, comunque, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una particolare iniziativa

4. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune

Art. 7 – Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio *on line* ove sono pubblicati lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi, gli avvisi e tutti gli atti che si debbono o si vogliono portare a conoscenza del pubblico.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 8 – Pari opportunità

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità tra donne e uomini, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella comunità locale; promuove e programma politiche rivolte al conseguimento delle pari opportunità. Il Comune garantisce che il principio delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere venga rispettato nelle istituzioni rappresentative locali e all'interno degli altri soggetti pubblici o privati nei quali il Comune ha un coinvolgimento diretto. Il Comune, anche sulla base dei principi di legge, adotta piani di azione positivi.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 – Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale e il Sindaco.

2. Il principio di competenza presiede all'attività di ognuno degli organi dell'Ente.

3. Gli organi del Comune ispirano la propria attività ai principi di imparzialità, buona amministrazione e trasparenza nel rispetto del principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 – Il Consiglio Comunale: ruolo e funzioni

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi e dal presente Statuto, conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale, nel quadro stabilito dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale ed organizzativa; dispone di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei

strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari.

4. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte nonché il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

5. Il Consiglio adotta atti fondamentali di carattere normativo e programmatico. Gli atti fondamentali debbono indicare gli obiettivi da conseguire, gli strumenti e le azioni da osservare per l'assolvimento delle funzioni dell'Ente, le risorse e le modalità di reperimento e di destinazione delle stesse. Gli atti di indirizzo politico-amministrativo possono essere assunti con delibere, mozioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.

6. Il controllo sull'attività dell'Ente si esplica attraverso: l'esame e la verifica dei rendiconti previsti in atti fondamentali; le interrogazioni e le interpellanze; l'accesso alle delibere, alle determinazioni dirigenziali ed altri atti adottati all'interno dell'Ente.

7. Con motivata deliberazione, il Consiglio Comunale può procedere ad indagini, istituendo apposite commissioni, secondo le modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

8. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Gli indirizzi sono valevoli limitatamente al periodo temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

9. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

10. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinati dal Regolamento.

Art. 11 – Composizione e durata in carica

1. La composizione del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo organo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, la cui mancata adozione possa arrecare pregiudizio all'Ente o alla comunità locale.

Art. 12 – Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco – e da questi presieduta – entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nel corso della prima seduta, il Consiglio Comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:

a) esame della condizione degli eletti ed eventuali dichiarazioni di ineleggibilità;

b) convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco a scrutinio palese;

c) giuramento del Sindaco;

d) comunicazione, da parte del Sindaco, delle nomine alla carica di Vicesindaco e di Assessore;

e) presentazione, da parte del Sindaco, delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

f) elezione della commissione elettorale comunale (c.e.c.) a scrutinio segreto;

g) eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13 – Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, nel corso della prima seduta consiliare, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Le linee programmatiche sono suscettibili di modifiche, integrazioni e adeguamenti sulla base di esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Il Consiglio Comunale verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco; in tale sede ciascun Consigliere ha il diritto di proporre integrazioni, adeguamenti e modifiche alle linee programmatiche. Tali proposte vengono dal Sindaco sottoposte al Consiglio Comunale che si esprime in seduta appositamente convocata.

Art. 14 – Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di impedimento o assenza del Sindaco, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Consigliere più anziano d'età.
2. Al Presidente sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio

Art. 15 – Gruppi consiliari

I Consiglieri Comunali possono costituirsi in Gruppi, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 16 – Commissioni Consiliari permanenti – Commissioni temporanee

1. Il Consiglio, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire Commissioni Consiliari a carattere permanente, con funzioni referenti, redigenti, consultive ed istruttorie. Le Commissioni Consiliari permanenti svolgono attività di supporto al Consiglio Comunale nell'esercizio delle competenze proprie di quest'ultimo.
2. Le materie di competenza delle Commissioni Consiliari permanenti, le attribuzioni, la composizione e le modalità di nomina, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Il Regolamento, nel disciplinare la composizione delle Commissioni Consiliari permanenti, assicura il rispetto del criterio proporzionale, assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, Commissioni temporanee, aventi lo scopo di studiare argomenti, approfondire questioni di particolare rilevanza, valutare interventi, progetti e piani, concernenti materie di competenza consiliare. Le modalità di istituzione, i poteri, la composizione e il funzionamento di dette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 17 – Commissioni di controllo, di garanzia, di indagine

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al suo interno Commissioni speciali di controllo o di garanzia, nonché Commissioni di indagine e d'inchiesta incaricate di effettuare controlli, verifiche ed accertamenti sull'andamento dell'attività dell'Amministrazione. Le modalità di istituzione e di nomina dei componenti, la composizione, il funzionamento ed i poteri di dette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
2. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o garanzia è attribuita ad un esponente della minoranza consiliare.

Art. 18 – Tutela delle minoranze

1. I regolamenti comunali tutelano i diritti delle minoranze consiliari anche con riferimento al controllo politico sugli atti della maggioranza.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in caso di contingentamento dei tempi di discussione in aula, garantisce che alle minoranze, indipendentemente dalla loro consistenza numerica, siano concessi spazi adeguati.
3. I regolamenti tutelano l'autonomia delle minoranze nella nomina di propri rappresentanti, anche attraverso votazioni distinte, ove la legge o altre disposizioni assicurano una quota riservata.

Art. 19 – Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri rappresentano, senza vincolo di mandato, la comunità locale alla quale sono tenuti a rispondere.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni, la cessazione, la decadenza e la sostituzione dalla carica di Consigliere Comunale sono regolati dalla legge.

Art. 20 – Diritti dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; ha diritto di presentare proposte di deliberazioni, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo la disciplina di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. È tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia degli atti del Comune secondo i tempi e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare.

4. Le forme e i modi di esercizio dei diritti di cui al presente articolo sono disciplinati dai regolamenti dell'Ente.

Art. 21 – Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute consiliari ed ai lavori delle Commissioni consiliari eventualmente istituite.

2. Ogni Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio del Comune, presso il quale vengono recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 22 – Decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, viene dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, computando a tal fine anche il Sindaco. Quest'ultimo provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., a contestare le assenze al Consigliere interessato e ad invitarlo a fornire le proprie motivate giustificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

Nel corso della prima seduta consiliare utile il Sindaco deve dare atto della avvenuta contestazione al Consigliere delle assenze e delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente adottate dal Consigliere interessato, delibera la decadenza e la surroga del primo dei non eletti della stessa lista. L'eventuale intervento del Consigliere interessato alla seduta in questione non interrompe la procedura di decadenza. Il Consigliere interessato non è ammesso alla votazione sull'argomento che lo riguarda.

3. La decadenza dovuta ad ineleggibilità ed incompatibilità, anche se sopraggiunte alle elezioni, è stabilita dalla legge.

Art. 23 – Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie o in via d'urgenza.

2. Sono considerate ordinarie le sedute relativamente alle quali vengono iscritti all'ordine del giorno argomenti relativi a: statuto e regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa del Consiglio stesso; bilancio di previsione; rendiconto della gestione; verifica degli equilibri di bilancio; linee programmatiche. Tutte le altre sedute sono da considerarsi straordinarie.

3. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza consiliare; la seconda convocazione deve tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno due ore e non oltre le ore ventiquattro ore dalla prima. Le sedute straordinarie devono convocarsi almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta consiliare.

Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza consiliare. L'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno a distanza di almeno due ore e non oltre le ore ventiquattro ore dalla prima.

4. Le modalità di convocazione, il contenuto e le modalità di predisposizione dell'ordine del giorno, le modalità di deposito degli atti, la validità delle sedute e delle deliberazioni, la pubblicità delle sedute consiliari e le modalità di espressione del voto sono disciplinati nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto.

Art. 24 – Adunanze consiliari "aperte"

1. Qualora si verificassero accadimenti di particolare gravità o per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, può convocare una seduta consiliare "aperta", anche fuori dalla sede municipale, alla quale possono essere inviati Parlamentari, Rappresentanti dello Stato, di altri Enti e Associazioni, interessati ai temi da discutere. Il Sindaco, in accordo con i Sindaci di altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli Comunali.

2. Le modalità di tenuta delle predette adunanze sono stabilite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

CAPO III**IL SINDACO****Art. 25 – Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
3. Il Sindaco, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Il Sindaco rappresenta la comunità locale ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.
5. Il Sindaco:
 - persegue l'attuazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo informando la propria attività al rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale;
 - vigila sull'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali del Comune;
 - sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, alla gestione dell'attività amministrativa e alla esecuzione degli atti;
 - coordina le attività dell'Ente;
 - formulagli indirizzi generali e programmatici cui devono attenersi i Responsabili di servizio;
 - può fare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale;
 - può promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
 - esercita il potere di ordinanza nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge;
 - garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività finalizzata al conseguimento dei fini stabiliti nei documenti programmatici;
 - nelle nomine di propria competenza rispetta i criteri di professionalità, avvicendamento e pubblicità, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - promuove iniziative per concludere accordi programma con altri enti;
 - convoca i comizi elettorali ed indice i referendum.

Art. 26. Altre competenze del Sindaco

1. Per effetto dell'art. 16, comma 17, lett. a), del d.l. 13 agosto 2011, n. 148, al Sindaco, nel Comune di Prata D'Ansidonia, con popolazione fino a 1.000 abitanti, spetta la competenza ad esprimersi in materie precedentemente devolute alla Giunta comunale.
2. Il Sindaco compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze attribuite, ai sensi di legge o del presente Statuto, al Segretario Comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Il Sindaco assume tutti i provvedimenti che mirano a coordinare ed indirizzare l'attività gestionale al fine di dare attuazione, nel quadro delle linee programmatiche, agli atti di indirizzo ed a quelli fondamentali del Consiglio Comunale. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale. I provvedimenti del Sindaco indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli organi gestionali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco risponde al Consiglio Comunale dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e degli indirizzi generali di governo ricevuti.
5. Il Sindaco impronta la propria attività ai principi della trasparenza, della efficienza e della programmazione.
6. Il Sindaco, fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti del presente articolo, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - ha potere di indirizzo e di controllo sulla gestione del Comune;
 - può fare proposte di delibere al Consiglio Comunale;
 - approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che la legge o il regolamento di contabilità comunale attribuisce ai Responsabili dei servizi;

- elabora linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - stabilisce le direttive ed i criteri per la definizione degli incarichi e delle consulenze ed i successivi adempimenti;
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove; determina le aliquote dei tributi comunali;
 - detta i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso, di gara e delle commissioni diverse da quelle di competenza del Consiglio comunale, in conformità alle norme di legge e di regolamento;
 - approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica ed adotta tutti gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale;
 - nomina la delegazione trattante di parte pubblica, detta ad essa i criteri direttivi e prende atto degli accordi di contrattazione decentrata;
 - decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali del Comune;
 - riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard per misurare la produttività dell'apparato;
 - determina, sentito l'organismo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dall'Ente;
 - adotta il Piano degli obiettivi, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione;
 - adotta, sentito l'organismo di valutazione, il sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale dell'Ente;
 - fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione o dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
 - promuove o resiste alle liti, ferma restando la competenza gestionale nell'attribuzione degli incarichi legali;
7. Il Sindaco svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
8. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Sindaco può conferire deleghe ai consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza, limitatamente agli approfondimenti collaborativi necessari per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Sindaco che ne è titolare.

Art. 27 – Deliberazioni del sindaco

1. Il Sindaco esercita le competenze di cui all'art. 26 tramite atti deliberativi che possono essere dichiarati immediatamente eseguibili a norma di legge.
2. I verbali delle deliberazioni del Sindaco sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
3. Le deliberazioni adottate dal Sindaco sono comunicate in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali presso l'Ufficio di segreteria.

Art. 28 – Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
2. Nelle cerimonie ufficiali o negli altri casi contemplati dalla legge, il delegato del Sindaco userà il distintivo previsto per il Sindaco stesso dall'art. 50, comma 12 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

Art. 29 – Cessazione dalla carica e sostituzione

1. Il Sindaco cessa dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio con conseguente nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti. Se la mozione viene respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne un'altra se non trascorsi sei mesi dalla reiezione della precedente.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non ne comporta le dimissioni.

Art. 30 – Attribuzione di poteri gestionali ai componenti dell'organo esecutivo

Ai sensi dell'articolo 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con deliberazione del Sindaco, ai componenti della stessa possono essere attribuiti compiti gestionali – responsabilità di uffici e servizi e potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

CAPO IV

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art. 31 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni con le quali deve esprimersi l'apprezzamento e/o la valutazione delle qualità e/o dei comportamenti di persone.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni del Sindaco è curata dal Segretario Comunale.

4. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale. I verbali delle sedute in cui vengono adottate deliberazioni sindacali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 32 – Struttura burocratica del Comune. Principi strutturali ed organizzativi

1. La struttura burocratica del Comune è suddivisa in Servizi e Uffici.

2. L'organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale del Comune è improntata al rispetto dei seguenti principi:

- distinzione tra funzione di indirizzo e controllo politico e funzione di gestione amministrativa;
- autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

- organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- valorizzazione del merito e delle professionalità;

- articolazione degli uffici per funzioni omogenee;

- analisi della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza/efficacia dell'azione amministrativa;

- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Il Comune provvede alla organizzazione e alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, nel rispetto delle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti.

Art. 33 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'articolazione delle strutture organizzative del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Sindaco nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio Comunale e può essere aggiornata ogni qual volta si rendesse necessario in considerazione delle mutate esigenze gestionali e diverse competenze dell'Ente, nel rispetto delle proprie capacità di bilancio, delle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e delle disposizioni eventualmente dettate dalle norme statali e/o regionali.

2. Il Comune applica gli accordi collettivi nazionali e decentrati integrativi e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

CAPO II – UFFICI E PERSONALE

Art. 34 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, scelto tra gli iscritti nell'apposito albo e nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e alle sedute in cui vengono adottate deliberazioni sindacali, curando la redazione dei relativi verbali; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

4. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalla Legge o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, nel rispetto del ruolo e della funzione e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente politica.

Art. 35 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ad ogni Servizio è preposto un Responsabile. Gli incarichi di Responsabile degli uffici e dei servizi, titolari di p.o., in armonia con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono attribuiti dal Sindaco con proprio decreto; non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

2. Ai Responsabili compete la gestione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune.

3. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

4. I Responsabili operano con professionalità e responsabilità, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

5. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può attribuire ai Responsabili dei servizi ulteriori funzioni, oltre quelle previste dallo Statuto o dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

6. I Responsabili approvano con proprio atto i ruoli dei tributi, dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, e stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati.

7. I Responsabili provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni relative al settore di appartenenza e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

- presiedono le commissioni di gara e di concorso;
- rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- emettono le comunicazioni, i verbali ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTROLLI INTERNI

CAPO I

FINANZA LOCALE – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 36 – Finanza locale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, ai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, al Comune è riconosciuta dalla legge autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e su quelle trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 37 – Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 38 – Bilancio Comunale

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 39 – Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del servizio competente.
3. La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 40 – Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge un revisore dei conti come per legge.
2. Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
3. Il revisore dei conti, in conformità alle disposizioni di legge e dei regolamenti, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4. Il revisore dei conti può partecipare alle sedute in cui vengono adottate deliberazioni da parte del Sindaco senza diritto di voto; può partecipare alle sedute consiliari e, su richiesta del Presidente, previa intesa con il Sindaco, può effettuare relazioni o svolgere funzioni consultive. Il revisore partecipa alle adunanze consiliari relative alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
5. Il revisore dei conti può inviare al Sindaco relazioni contenenti proposte per la regolarità contabile-finanziaria e l'efficienza della gestione dell'Ente.
6. Il revisore dei conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
7. Al revisore dei conti possono essere attribuite ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione all'organismo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
8. Il Comune assicura al revisore dei conti i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPO II**BENI PUBBLICI COMUNALI****Art. 41 – Beni pubblici comunali**

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alle classificazioni di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dai regolamenti dell'Ente.
3. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.
4. L'utilizzo dei beni immobili comunali disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
5. L'alienazione di beni immobili o mobili comunali avviene mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

CAPO III

CONTROLLI INTERNI

Art. 42 – Controlli interni

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, il Comune disciplina, in modo integrato, il funzionamento dei Controlli Interni secondo le disposizioni di legge che regolano la materia.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE – REFERENDUM – ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

CAPO I- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 43 – Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro e ne sostiene l'attività, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il Comune riconosce altresì le associazioni "pro loco" quali strutture di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché per la promozione delle attività turistiche.

Art. 44 – Albo delle associazioni

1. Il Comune può istituire l'Albo comunale delle associazioni. L'iscrizione all'Albo è subordinata al deposito presso il Comune, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, dello statuto.

2. Il Comune può assegnare contributi ad enti pubblici e privati operanti nell'ambito della comunità locale nel rispetto dei criteri stabiliti dai regolamenti consiliari adottati in applicazione della legge n. 241/1990.

Art. 45 – Organismi di partecipazione popolare – Consulte e forum giovanili

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale quali consulte e forum giovanili, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti.

Art. 46 – Istanze

1. Qualunque cittadino può rivolgere istanze scritte al Sindaco aventi ad oggetto la segnalazione di specifici problemi di carattere locale o che abbiano riflessi sulla realtà comunale.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 47 – Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.

2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, del nome, della data e luogo di nascita e della residenza del firmatario. Le petizioni vanno indirizzate al Sindaco, il quale, entro dieci giorni dal loro ricevimento, le assegna all'organo o ufficio competente, che si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni. Il contenuto della decisione dell'organo o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso all'albo pretorio del Comune.

Art. 48 – Proposte

1. I cittadini possono avanzare al Comune motivate proposte di deliberazioni su materie di competenza del Sindaco o del Consiglio.

2. La proposta, da indirizzare al Sindaco, deve essere sottoscritta da almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, del nome, della data e luogo di nascita e della residenza del firmatario.
3. La proposta deve essere dettagliata e tale da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo.
4. La proposta è indirizzata al Sindaco, il quale, entro dieci giorni dalla data di assunzione al protocollo generale dell'ente, la trasmette all'organo o ufficio competente, che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.

Art. 49 – Referendum

1. È ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco oppure quando lo richieda almeno il trenta per cento dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune; in tale ultimo caso la richiesta di indizione del referendum e l'articolazione dei quesiti referendari deve essere inoltrata al Sindaco ed assunta al protocollo generale del Comune.
2. Il referendum può essere consultivo e propositivo.
3. Sono escluse dalla consultazione referendaria questioni riguardanti le seguenti materie:
 - Statuto comunale;
 - bilancio, tributi e tariffe;
 - nomine, designazioni e revocche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;
 - organizzazione del personale dell'ente;
 - piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi;
 - progetti di oo.pp. dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definito;
 - ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco.
4. Il quesito referendario deve essere formulato in modo chiaro e conciso, tale da essere di immediata comprensione e non ingenerare equivoci. La legittimità del quesito referendario può essere valutata da una commissione, costituita da tre esperti nominati dal Consiglio Comunale, se promotore è lo stesso Consiglio, oppure dal Sindaco, se promotori sono gli elettori del Comune.
5. Il referendum è indetto dal Sindaco entro novanta giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare o dalla data di assunzione al protocollo della richiesta degli elettori.
6. Il Consiglio Comunale disciplina con apposito regolamento i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità del referendum e le modalità dello svolgimento. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
7. I referendum non possono essere svolti in coincidenza delle operazioni elettorali provinciali o comunali.
8. All'onere finanziario per le spese referendarie l'Amministrazione deve fare fronte con proprie entrate.

Art. 50 – Validità del referendum – Effetti

1. Il referendum è valido qualora partecipi alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto; il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, altrimenti è dichiarato respinto.
2. Il Sindaco, sulla base dei risultati elettorali, proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
3. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi cinque anni.
4. Se l'esito del quesito referendario è positivo, il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, deve prendere atto del risultato proclamato dal Sindaco e provvedere in merito all'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 51 – Altre forme di consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione comunale può consultare i cittadini o parte di essi allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte su materie di interesse della comunità locale. La consultazione può essere promossa attraverso incontri, assemblee pubbliche o altre modalità ritenute idonee allo scopo.

Art. 52 – Disposizioni comuni alle forme di partecipazione popolare

1. Le istanze, le petizioni, le proposte, i quesiti referendari e le altre forme di consultazione della popolazione sono elencate, in ordine cronologico, in un apposito registro, con l'indicazione degli esiti e degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.

Art. 53 – Partecipazione alla vita pubblica degli stranieri

1. Il Comune promuove la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO II -DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune o depositati presso l'Amministrazione Comunale sono pubblici, fatta eccezione per quelli "riservati" per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 55 – Diritto di accesso e di informazione

1. Il Comune garantisce ai cittadini il diritto all'informazione sulla propria attività.

Costituiscono strumenti di informazione e di comunicazione la pubblicazione degli atti all'albo pretorio, gli incontri diretti con i cittadini, la affissione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di avvisi e notizie nonché l'impiego di ogni altro strumento ritenuto idoneo ad effettuare l'informazione.

2. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 241/1990 e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

3. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Art. 56 – Convenzioni

1. Per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune di Prata D'Ansidonia può stipulare convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti.

2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale e devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57 – Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedono l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.

2. La procedura è avviata dal Sindaco quando il Comune di Prata d'Ansidonia abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a carico dei quali l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.

4. L'accordo di programma deve contenere la descrizione degli interventi da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari.

TITOLO VII

POTESTÀ NORMATIVA

Art. 58 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 59 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso espressamente demandate dalla legge e dallo Statuto nonché in ogni altra materia di competenza comunale.

2. La potestà regolamentare si esercita nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e dallo Statuto.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Modificazione ed abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le norme vigenti.

2. Le proposte di deliberazione di modifica o di abrogazione totale o parziale dello Statuto devono contenere il nuovo testo proposto e l'indicazione delle norme che regolano la materia.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Non possono essere proposte modifiche allo Statuto durante il semestre precedente la naturale scadenza del Consiglio Comunale.
5. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno alla deliberazione di reiezione.

Art. 61 – Pubblicità dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale promuove ogni iniziativa, compresa la diffusione sul proprio sito istituzionale, ritenuta idonea ad assicurare la conoscenza, da parte di tutti i cittadini, dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.

Art. 62 – Abrogazioni

1. Il presente statuto sostituisce e abroga lo statuto comunale vigente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti comunali con esso incompatibili.

Art. 63 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi; è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione; è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.



EUR

COMUNE DI SAN SALVO

Statuto (Modificato con Deliberazione consiliare n. 5 del 6 febbraio 2014)

COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti

STATUTO

(Approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28 febbraio 2005)

(Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 06 febbraio 2014)

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Il Comune
- Art. 2 Le finalità
- Art. 3 Documento primario
- Art. 4 I principi di azione, libertà, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, giustizia e associazione
- Art. 5 Sede, stemma e gonfalone

TITOLO II - LE FUNZIONI

- Art. 6 Le funzioni del Comune
- Art. 7 I principi e i modi di organizzazione dei servizi pubblici
- Art. 8 I servizi pubblici locali
- Art. 9 La programmazione
- Art. 10 Lo sviluppo economico

TITOLO III - GLI ORGANI DEL COMUNE

- Art. 11 Gli organi di governo

Capo I - Il Consiglio Comunale

- Art. 12 Il Consiglio Comunale
- Art. 13 I Consiglieri comunali
- Art. 14 I gruppi consiliari
- Art. 15 L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti
- Art. 16 Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 17 Le Commissioni consiliari
- Art. 18 Presentazione e verifica delle linee programmatiche
- Art. 19 Funzioni di indirizzo e controllo
- Art. 20 Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 21 Comunicazione dei componenti della Giunta
- Art. 22 Il Presidente del Consiglio Comunale - Durata
- Art. 23 Rapporti tra il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco
- Art. 24 Rapporti tra il Sindaco e il Consiglio Comunale - Attività ispettiva
- Art. 25 Indirizzi per le nomine
- Art. 26 Sessione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo
- Art. 27 Illustrazione delle proposte
- Art. 28 Dimissione del Consigliere
- Art. 29 Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale
- Art. 30 La rimozione e la sospensione degli amministratori
- Art. 31 Responsabilità patrimoniale e disciplinare degli amministratori

Capo II - La Giunta

- Art. 32 Composizione della Giunta
- Art. 33 Competenze
- Art. 34 Il funzionamento della Giunta
- Art. 35 Gli Assessori

Capo III - Il Sindaco

- Art. 36 Il Sindaco
- Art. 37 La cessazione dalla carica di Sindaco
- Art. 38 Il Vice Sindaco
- Art. 39 Divieto generale di incarichi e consulenze
- Art. 40 Difensore ideale dei bambini - Sindaco dei bambini

Capo IV - Elezione del Sindaco e della Giunta

- Art. 41 Dimissioni del Sindaco
- Art. 42 Mozione di sfiducia

Capo V - Delle adunanze

- Art. 43 Dovere di astensione
- Art. 44 Numero legale
- Art. 45 Seduta di seconda convocazione
- Art. 46 Sostituzione del Segretario
- Art. 47 Disciplina delle adunanze
- Art. 48 Delle votazioni
- Art. 49 Dei regolamenti
- Art. 50 Albo Pretorio

TITOLO IV - ACCESSO E PARTECIPAZIONE**Capo I - Partecipazione popolare**

- Art. 51 Descrizione
- Art. 52 Pari opportunità
- Art. 53 Valorizzazione delle libere forme associative
- Art. 54 Gli organismi di partecipazione popolare
- Art. 55 Il referendum
- Art. 56 Il Comitato dei garanti
- Art. 57 Esito del referendum e azioni conseguenti

Capo II - Accesso all'attività amministrativa

- Art. 58 Diritto di accesso e di informazione
- Art. 59 Diritto di istanza e di reclamo
- Art. 60 Diritto di petizione e proposta

TITOLO V - IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 61 Istituzione del Difensore Civico
- Art. 62 Le funzioni
- Art. 63 I requisiti
- Art. 64 Elezione e durata in carica - Revoca e incompatibilità
- Art. 65 Poteri istruttori
- Art. 66 Rapporti con gli organi comunali

TITOLO VI - IL DECENTRAMENTO

- Art. 67 Gli organi decentrati

TITOLO VII - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**Capo I - L'organizzazione**

- Art. 68 L'autonomia organizzativa
- Art. 69 L'articolazione degli uffici
- Art. 70 Il regolamento di organizzazione e l'attività di controllo

Capo II - Il personale

- Art. 71 I principi
- Art. 72 Il Segretario Generale
- Art. 73 La dirigenza
- Art. 74 La gestione del personale

TITOLO VIII - LA FINANZA

- Art. 75 Autonomia finanziaria ed impositiva
- Art. 76 Vincoli di destinazione delle entrate straordinarie
- Art. 77 La programmazione finanziaria
- Art. 78 La gestione finanziaria
- Art. 79 L'organo di revisione contabile

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 80 Norme transitorie
- Art. 81 Modifiche, integrazioni e abrogazioni dello Statuto

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 Il Comune

1. Il Comune della Città di San Salvo è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune, Ente territoriale, nell'ambito della unità ed indivisibilità della Repubblica, è sede di decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato. Il suo territorio è autonomamente dichiarato denuclearizzato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate con contestuale assicurazione delle riserve necessarie.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle Leggi e recepite dallo Statuto.

ART. 2 Le finalità

1. Il Comune informa la sua attività al principio del pieno sviluppo della persona umana.
2. Attua una politica a sostegno e valorizzazione della famiglia, riconoscendone il determinante ruolo sociale.
3. Concorre alla realizzazione di un sistema educativo equo ed efficiente e concorre a realizzare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
4. Attua una politica a sostegno della formazione professionale e dell'inserimento dei giovani nella vita sociale ed economica e promuove politiche finalizzate alla crescita dell'offerta formativa.
5. Persegue la piena affermazione giuridica, sociale ed economica della donna.
6. Riconosce e tutela i diritti all'infanzia, facendo propri i principi delle convenzioni adottate dall'UNICEF e dall'ONU.
7. Riconosce e tutela il ruolo sociale delle persone anziane e ne valorizza l'esperienza.
8. Riconosce il fondamentale diritto alla salute con particolare riguardo alle condizioni di salute nei luoghi di lavoro e attua politiche di prevenzione e di tutela del disagio psichico e fisico.
9. Riconosce e promuove il valore del patrimonio artistico, storico ed archeologico e li tutela quali fondamenti dell'identità cittadina.
10. Riconosce e tutela il patrimonio ambientale, promuove e sostiene la diffusione di modelli sociali ed economici compatibili con lo sviluppo sostenibile.
11. Promuove le attività ludiche e sportive riconoscendone la funzione educativa, formativa e di prevenzione del disagio, soprattutto giovanile.
12. Sostiene iniziative per favorire l'integrazione degli immigrati.
13. Adotta le misure necessarie a rendere gli orari degli uffici e dei servizi pubblici coerenti ed armonizzati con i tempi di vita dei cittadini.
14. Il Comune ripudia la guerra, promuove la cultura della pace e la cooperazione tra i popoli come valori universali insopprimibili per tutte le donne e gli uomini, inscindibili dal diritto alla giustizia e alla democrazia.

ART. 3 Documento primario

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione comunale e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, l'indirizzo politico-amministrativo e gestionale, le forme di collaborazione con comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dello Statuto e dei principi fissati dalla legge.

ART. 4

I principi di azione, libertà, uguaglianza, solidarietà, sussidiarietà, giustizia e associazione

1. Il Comune di San Salvo fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di sussidiarietà, di giustizia e di pace, indicati dalla Costituzione, concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese, senza distinzione di età, di sesso, di razza, di religione e cultura.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni, della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni ed organizzazioni sul principio di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa.
4. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, secondo criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni. Sulla base di tale principio favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività e servizi di interesse generale.

ART. 5

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede del Comune di San Salvo è situata nel Palazzo civico ubicato in Piazza Papa Giovanni XXIII°. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
2. Lo stemma del Comune è quello riconosciuto con provvedimento del Presidente della Repubblica del 9 Aprile 1979, registrato alla Corte dei Conti il 5 Maggio 1979 al reg. n. 3 Presidenza, foglio 248 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Locali.
3. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
4. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo, su parere favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del Gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere accompagnata dal Sindaco, da un Assessore o da un Consigliere Comunale e scortata da almeno due vigili urbani.
5. Il bianco e il celeste costituiscono i colori ufficiali della Città e compongono le insegne del Comune.
6. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II LE FUNZIONI

ART. 6

Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione, ivi compresi i non residenti, ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e gli altri Enti pubblici e privati operanti sul territorio.
3. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

ART. 7

I principi e i modi di organizzazione dei servizi pubblici

1. Il Comune garantisce lo svolgimento dei servizi necessari nell'interesse del pubblico.
2. Laddove se ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità, il Comune deve promuovere l'adozione di apposite carte dei servizi. Queste si ispirano ai principi di continuità, trasparenza, eguaglianza ed efficienza, nonché all'utilizzo equilibrato delle risorse naturali. Le carte stabiliscono indicatori di qualità, generali e specifici, non inferiori a quelli stabiliti in sede nazionale dalle specifiche Autorità di settore e, comunque, tali da indurre ad un miglioramento continuo delle prestazioni erogate.
3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici, sono utilizzate le forme di gestione previste dalla legislazione vigente che consentano di elevarne l'efficienza, il rendimento e di diminuirne i costi.
4. I rapporti con i soggetti erogatori sono regolati da contratti di servizio.

ART. 8

I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti forme giuridiche definite:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;

6

- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;
g) a mezzo di altre forme consentite dalla legge.
3. Con apposito Regolamento può essere istituita un'autorità locale di regolazione dei servizi pubblici, con il compito di verificare, anche in contraddittorio con i gestori dei servizi, l'adeguatezza degli standard e l'osservanza dei relativi contratti di servizio, anche in rapporto alla congruità delle tariffe. Tale funzione può essere attribuita anche ad uno o più uffici, organizzati per servizi pubblici specifici o per settori omogenei.

ART. 9

La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; elabora ed attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriali nel proprio territorio, articolandoli in progetti a breve, medio e lungo termine.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle categorie professionali e dei datori di lavoro; assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della:
- autonomia;
 - trasparenza;
 - pubblicità degli atti amministrativi;
 - efficacia degli interventi;
 - funzionalità;
 - efficienza ed economicità della gestione;
 - verifica dei risultati rispetto ai programmi stabiliti.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

ART. 10

Lo sviluppo economico

1. Il Comune finalizza i metodi ed i criteri di cui ai precedenti articoli all'ottenimento dello sviluppo economico attraverso il metodo della concertazione, della piena occupazione attraverso il sistema locale-integrato e della libera iniziativa.
2. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione dei servizi, delle attrezzature e delle strutture ricettive e cura adeguate attività promozionali, nazionali ed estere, in forma diretta e/o associata, per la qualificazione dell'immagine della città.
3. Il Comune promuove l'ampliamento ed il consolidamento delle attività industriali e manifatturiere non inquinanti. Promuove e sviluppa le moderne e più avanzate attività di servizi.
4. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative tese a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un'equa remunerazione del lavoro.
5. Il Comune promuove e potenzia le attività imprenditoriali connesse al settore dell'agricoltura e della trasformazione dei prodotti e favorisce l'introduzione di tecniche di coltivazione specializzata che tendano alla tutela dell'ambiente.
6. Il Comune promuove e coordina le attività commerciali e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, favorendo la cooperazione.
7. Il Comune promuove le attività culturali ed artistiche finalizzate allo sviluppo sociale e turistico della città.
8. Il Comune può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti e alla partecipazione a società di capitali.

TITOLO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 11

Gli organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, Il Sindaco, la Giunta.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 12

Elezione e attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene eletto nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 73 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Alle elezioni per il Consiglio Comunale e del Sindaco partecipano, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, anche i cittadini stranieri regolarmente residenti che ne facciano esplicita richiesta.
3. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali ed i Regolamenti di competenza espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto. Non può delegare tale potestà ad altri organi.
4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri attribuiti.
6. Il Consiglio Comunale può dedicare specifiche sessioni di lavoro organizzate secondo il modulo del *Question Time* che possono avere per oggetto esclusivamente: interrogazioni, interpellanze, mozioni e domande a risposta immediata, indirizzate al Sindaco, agli Assessori e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari. Il Regolamento di cui al precedente comma disciplina le modalità di convocazione, l'organizzazione dell'agenda di lavoro, il contingentamento dei tempi e la periodicità delle sedute.
7. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia finanziaria e il Regolamento di cui al precedente comma 3 disciplina le modalità di esercizio di tale autonomia nonché le risorse, umane e materiali, necessarie per il funzionamento dell'organo consiliare.
8. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate, provvedendo alla nomina degli stessi esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
9. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed a voto palese:
 - provvede alla convalida degli eletti;
 - giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge e dispone le eventuali surrogazioni;
 - elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale;
 - elegge il Presidente e due Vice Presidenti del Consiglio Comunale.
11. Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale o si sciogla per sopravvenuta mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale rimane convocato, con lo stesso orario, ad decimo giorno feriale successivo per la trattazione dell'ordine del giorno non trattato.
12. Nel corso della seduta, il Sindaco presta giuramento nella formula che segue:
"Giuro di rispettare e difendere la Costituzione e le leggi della Repubblica e di improntare la mia attività amministrativa al rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale, dei principi di trasparenza e collegialità nell'azione e dei principi e finalità contenuti nello Statuto".

ART. 13

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge.
3. I Consiglieri hanno il più ampio diritto di iniziativa nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale. Hanno inoltre diritto di rivolgere interrogazioni e interpellanze, promuovere mozioni e proporre emendamenti su tutti gli atti consiliari, osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
4. Possono richiedere ai dirigenti comunali pareri tecnici preventivi sulle proposte di emendamento, sulle mozioni e sulle altre iniziative che intendono sottoporre al Consiglio Comunale.
5. Ai Consiglieri Comunali viene corrisposto, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli Comunali, alle Commissioni Consiliari e alle Conferenze dei capigruppo. E' consentito il cumulo degli stessi per la partecipazione a più di una seduta al giorno purché l'ammontare percepito in un mese dal Consigliere Comunale non superi l'importo pari ad un terzo dell'indennità di carica mensile attribuita al Sindaco.
6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché nel merito del procedimento che li riguarda non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

8

7. Nei procedimenti di cui al comma precedente, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune, fatto salvo ogni altro provvedimento derivante dalla stessa sentenza, recupererà dall'Amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

8. Al Consigliere Comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti, partecipate o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 14

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi ed eleggono al proprio interno i rispettivi Presidenti di gruppo.
2. L'Amministrazione, con modalità e misura stabilite dal Regolamento, mette a disposizione del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari adeguate strutture, attrezzature e risorse finanziarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
3. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello della lista elettorale con la quale è stato eletto, deve darne formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale unitamente con l'accettazione del nuovo gruppo.
4. Non possono essere istituiti nuovi gruppi consiliari, in aggiunta ai gruppi eletti nella competizione elettorale, se questi hanno consistenza numerica inferiore a due.
5. Può cambiare la denominazione dei gruppi consiliari dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
- 6. Allorquando un consigliere non esercita alcuna scelta, lo stesso confluisce nel gruppo Misto. Al gruppo Misto possono aderire anche consiglieri provenienti da altri gruppi. Il gruppo Misto può essere costituito anche da un solo consigliere.**

ART. 15

L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti

1. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti avviene, nella prima seduta del Consiglio Comunale a scrutinio segreto, voto unico e votazione separata per il Presidente ed i Vice Presidenti.
2. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono scelti tra i Consiglieri, con esclusione del Sindaco.
3. E' eletto Presidente il Consigliere che, in sede di prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto il Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il Consigliere più anziano d'età.
4. Con votazione unica sono eletti Vice Presidenti i Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede immediatamente al ballottaggio. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano d'età.
5. Il Vice Presidente che risulta eletto con il maggior numero di voti svolge le funzioni di vicario.

ART. 16

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.
2. Presiede il Consiglio Comunale. In sua assenza o in caso di impedimento presiede il Vice Presidente vicario e in sua assenza l'altro Vice Presidente. Qualora anche quest'ultimo sia assente o impedito, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere anziano di cui al comma 6 dell'art. 73 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale, ne dirige i lavori e le attività. E' tenuto ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione del Consiglio Comunale prevedendo, i tempi e le modalità di adeguata e preventiva informazione di cui al comma precedente e, laddove utilizzabili, anche il ricorso a strumenti informatici e telematici, l'impiego dei quali è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, predispone l'ordine del giorno del Consiglio Comunale e fissa il giorno e l'ora della seduta, assicurando in ogni caso l'iscrizione degli oggetti preventivamente comunicatigli dal Sindaco.
6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, entro venti giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. I verbali delle deliberazioni consiliari sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.
8. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale possono essere revocati su richiesta motivata dal mancato rispetto delle norme regolamentari e legislative, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dai 2/5 dei Consiglieri in carica. La revoca, per essere valida, deve essere votata, da almeno i 4/6 dei Consiglieri assegnati.

ART. 17**Le Commissioni consiliari**

1. Sono istituite Commissioni Consiliari permanenti, per aree organiche ed omogenee, con funzioni preparatorie, istruttorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio Comunale.
2. Oltre alla Commissione elettorale, istituita nella prima seduta del Consiglio Comunale, in ogni caso devono essere istituite le Commissioni:
 - AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA;
 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
 - ECOLOGIA ED AMBIENTE;
 - POLITICHE SOCIALI E DELL'ISTRUZIONE;
 - PARI OPPORTUNITÀ.
3. Le Commissioni permanenti, composte di Consiglieri, sono costituite con criterio proporzionale, garantendo nel complesso, la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. A richiesta del Sindaco o suo delegato, oppure anche di propria iniziativa, le Commissioni possono porre in discussione qualsiasi argomento inerente all'attività dell'ente e relativo al proprio ambito operativo.
5. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e, fermo restando il diritto di cui al precedente comma, disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e le strutture organizzative di supporto. Le sedute sono pubbliche tranne i casi previsti dal Regolamento.
6. In funzione della materia trattata e per l'esame di specifici argomenti, possono avvalersi della consultazione di rappresentanti e funzionari di ordini e collegi professionali, organizzazioni di categoria e sindacali, di associazioni, di istituzioni aventi carattere tecnico, scientifico e culturale, di esperti e di altri organismi politici, sociali, economici e di volontariato. Ove intendano avvalersi di tale facoltà rivolgono preventivamente formale richiesta al Presidente del Consiglio Comunale, affinché gli incarichi di consulenza retribuiti siano conferiti per mezzo di formale atto dell'organo competente. Hanno inoltre facoltà di richiedere l'audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Revisori dei Conti, dei funzionari, dei dirigenti comunali, degli amministratori e dirigenti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
7. Possono invitare ai propri lavori anche non Consiglieri, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
8. I presidenti delle Commissioni permanenti istituite con finalità di controllo sono eletti tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di opposizione.
9. Alle Commissioni permanenti può essere deferito dal Consiglio Comunale, con eventuale predeterminazione di criteri-guida, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura regolamentare e di indirizzo, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio Comunale senza discussione generale qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole della Commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.
10. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire Commissioni d'inchiesta. Il Regolamento ne disciplina le modalità di costituzione. Esse riferiscono per iscritto, al Consiglio Comunale, i risultati delle indagini svolte entro un termine e su materie specificate nella delibera di istituzione. Possono far parte di tali Commissioni esperti esterni al Consiglio Comunale.
11. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è assegnata ad un rappresentante dei gruppi consiliari delle opposizioni.
12. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali per l'esame di problemi particolari e riferiscono per iscritto, al Consiglio Comunale, l'esito dell'attività svolta.
13. Le Commissioni speciali si ritengono sciolte di diritto una volta esauriti gli scopi della loro istituzione.

ART. 18**Presentazione e verifica delle linee programmatiche**

1. Entro sessanta giorni dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi venti giorni, ciascun Consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti dieci giorni, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone il documento al Consiglio Comunale nella sua forma definitiva, per ottenerne l'approvazione.
2. La medesima procedura deve essere seguita per l'eventuale adeguamento del documento.

ART. 19**Funzioni di indirizzo e controllo**

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio Comunale si esprime, in particolare, nell'adozione, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzi che contenga un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate, alle spese ed agli investimenti, che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.

10

2. Tali indirizzi sono adottati per politiche, finalità ed attività omogenee e devono esplicitare i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati e i costi degli interventi.

3. Il Sindaco e la Giunta forniscono, anche su richiesta del Consiglio Comunale, rapporti per settori di attività che consentono di apprezzare la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

ART. 20

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Consigliere nominato Presidente o Vice Presidente cessa, all'atto dell'accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente e nell'Ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al Consiglio Comunale ed alla vigilanza del Comune nonché delle Società per Azioni a maggioranza di capitale comunale, componente di commissioni interne dell'Ente, consultive, di inchiesta, di studio e similari.

ART. 21

Comunicazione dei componenti della Giunta

1. Dopo la nomina del Presidente la riunione del Consiglio Comunale continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

ART. 22

Il Presidente del Consiglio Comunale - Durata

1. La nomina a Presidente ed a Vice Presidente ha la durata pari a quella del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia con i colori della municipalità.

ART. 23

Rapporti fra il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco, su proposta del Segretario Generale, individuano, con atto congiunto; gli uffici o parti di essi destinati al supporto delle attività del Presidente, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
2. I poteri di sovrintendenza su detti uffici sono trasferiti dal Sindaco al Presidente. Il Presidente ricerca l'intesa del Sindaco sulla data di convocazione del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente, sentito il parere della Conferenza dei capi gruppo, fissa direttamente la data di convocazione. Di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione.

ART. 24

Rapporti fra il Sindaco e il Consiglio Comunale - Attività ispettiva

1. Ad ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un adeguato periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
2. Il Regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione e di discussione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio Comunale.

ART. 25

Indirizzi per le nomine

1. Il Consiglio Comunale è convocato in una data compresa nei 15 giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di Governo per formulare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Qualora il Consiglio Comunale non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

ART. 26

Sessione del bilancio preventivo e del conto consuntivo

1. Le proposte del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, sono consegnate alla Presidenza del Consiglio Comunale nei termini previsti dal comma 2 del successivo art. 77.
2. Il Consiglio Comunale è riunito entro il 10° giorno feriale antecedente il termine finale di legge.

ART. 27

Illustrazione delle proposte

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato hanno facoltà di illustrare al Consiglio Comunale la proposta presentata dal Sindaco o dalla Giunta, prima dell'inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri presenti, può rinviare la trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 28**Dimissioni del Consigliere**

1. Le dimissioni del Consigliere dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale o dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
2. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la delibera di surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 29**Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

ART. 30**La rimozione e la sospensione degli amministratori**

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del Decreto Legislativo n. 267/2000

ART. 31**Responsabilità patrimoniale e disciplinare degli amministratori**

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.
4. Qualora ricorra qualcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonché alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n.267/2000 nei confronti di personale dipendente del Comune, si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione è disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalità e procedure previste dai rispettivi ordinamenti.
5. Al personale dipendente di cui al comma precedente si applicano altresì le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo citato previa attivazione del procedimento disciplinare.

CAPO II**LA GIUNTA****ART. 32****Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sette Assessori tra cui il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco, nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo 267/2000, nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando la presenza di ambo i sessi.
3. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

ART. 33**Competenze**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale; riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

12

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 34**Il funzionamento della Giunta**

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco o, se impedito, del Vice Sindaco;
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa;
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori e dei dipendenti a cui siano state attribuite funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

ART. 35**Gli Assessori**

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto.
2. In particolare, ciascun Assessore, sulla base del documento programmatico presentato dal Sindaco ed approvato dal Consiglio Comunale, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione, elabora ed aggiorna annualmente un programma delle attività del settore a cui sovrintende, nel quale sono determinati gli indirizzi di azione, i risultati di gestione e gli standard di qualità dei singoli servizi che devono essere conseguiti.
3. Tale programma, predisposto con il contributo del dirigente competente, è approvato dalla Giunta, portato alla conoscenza del Consiglio Comunale e costituisce il termine di riferimento per la stesura del piano di azione elaborato dai dirigenti, sulla cui attuazione l'Assessore vigila e risponde personalmente al Sindaco ed alla Giunta.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto.
5. Non possono partecipare al dibattito se non per ciò che attiene alle deliberazioni, atti e decisioni riguardanti i rispettivi settori delegati che sovrintendono.
6. Gli Assessori non concorrono a determinare il quorum per la validità delle adunanze e sedute del Consiglio Comunale.
7. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi di gestione o assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti, partecipate o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
8. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco.
9. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

CAPO III**IL SINDACO****ART. 36****Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dall'art. 72 del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Nella prima seduta utile successiva alle elezioni comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta e i settori di competenza attribuiti ad ogni singolo componente.
3. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
5. Sovrintende all'attività dell'ente, garantendone l'unitarietà di gestione e la conformità con le linee programmatiche. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
6. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
7. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario Generale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione nonché - per attività e durata circoscritte a singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione - ai Consiglieri.

8. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi di gestione ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti, partecipate o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

9. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

ART. 37

La cessazione dalla carica di Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.

2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, producono lo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 comma 3, del D.Lvo n. 267/2000.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. In tali evenienze, il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.

4. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 38

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo n. 267/2000.

2. Quando il vice sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età reperibile.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco, le funzioni sono assunte dal vice sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

ART. 39

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al vice sindaco, agli assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 40

Difensore ideale dei bambini. Sindaco dei bambini

1. L'Amministrazione Comunale convoca, almeno una volta l'anno, il Consiglio Comunale per l'esame delle problematiche relative ai minori. In quella occasione il Sindaco è tenuto a relazionare al Consiglio Comunale sulle attività svolte in favore dei minori.

2. L'Amministrazione, inoltre, promuove l'attuazione della figura istituzionale del "Sindaco dei Bambini" che si avvarrà di una propria Giunta e Consiglio Comunale.

3. Il Comune, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi di cui alla Funzione 10-Servizio 01 del proprio bilancio di previsione, stanziando annualmente una cifra non inferiore allo 0.5% del totale dei Titoli I, II e III del bilancio medesimo, da destinare esclusivamente ad interventi ed opere finalizzate a migliorare la qualità della vita dell'infanzia ed a sostenere ogni iniziativa che promuova e accresca la socialità, la socializzazione e il benessere di tutti i bambini che vivono nella città di San Salvo.

CAPO IV

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

ART. 41

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale che riunisce l'organo entro il decimo giorno feriale successivo.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni, dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio Comunale divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco.

ART. 42

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e le rispettive Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario ai sensi del Decreto Legislativo n.267/2000.

CAPO V
DELLE ADUNANZE

ART. 43
Dovere di astensione

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Identicamente gli amministratori hanno l'obbligo di astensione per delibere interessanti persone fisiche o giuridiche alle quali siano legati da vincoli societari, con l'esclusione delle associazioni *no-profit*.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge o di parenti o affini fino al quarto grado.
3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

ART. 44
Numero legale

1. Per la validità della seduta di prima convocazione deve intervenire almeno la metà più uno dei componenti. La seduta non può iniziare se non dopo aver verificato l'esistenza del numero legale. Durante la seduta chiunque può richiedere la verifica del numero legale. Il Presidente quando viene meno il numero legale dichiara deserta la seduta.

ART. 45
Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno 1/3 dei componenti. Deve essere tenuta entro otto giorni dalla seduta di prima convocazione.
2. Nella seduta di seconda convocazione possono essere discussi soltanto argomenti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

ART. 46
Sostituzione del Segretario

1. Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale, o sia assente o impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.
2. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il Segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.
3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può aver luogo.

ART. 47
Disciplina delle adunanze

1. Chi presiede l'adunanza di un organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello Statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.
3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

ART. 48
Delle votazioni

1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni. Votano per appello nominale quando è richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.
2. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
3. Nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitata ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.
4. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto.

ART. 49
Dei regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti divenuti esecutivi entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.
3. Il Comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali vigenti, consegnando copie al prezzo di puro costo.

ART. 50**Albo Pretorio**

1. Il Comune ha un Albo Pretorio, per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali, disposto presso la sede comunale.

**TITOLO IV
ACCESSO E PARTECIPAZIONE****CAPO I****PARTECIPAZIONE POPOLARE****ART. 51****Descrizione**

1. Il Comune di San Salvo valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

ART. 52**Pari opportunità**

1. Il presente Statuto assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al sensi della legge 10.4.1991, n. 125.
2. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti; gestisce la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale dei due sessi, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente.
3. Assicura, inoltre, a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione e di carriera.

ART. 53**Valorizzazione delle libere forme associative**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato, e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro, favorendo e promuovendo la loro partecipazione all'elaborazione delle decisioni inerenti gli interessi da loro rappresentati.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al comma 1, il Comune può istituire ed aggiornare periodicamente l'albo delle libere forme associative. A tale albo, che può essere suddiviso in sezioni, sono iscritti tutti gli organismi indicati al comma 1 che ne facciano richiesta mediante la presentazione di una domanda nella quale siano indicate le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, l'entità del bilancio e gli organi dotati della rappresentanza e del controllo. Ai fini dell'iscrizione, il Comune, nelle forme e nei modi indicati in via generale dal Regolamento, può richiedere il possesso di determinati requisiti.
3. Il Comune sostiene le attività e i programmi dei soggetti iscritti all'albo delle libere forme associative, anche mettendo a loro disposizione le strutture e i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevante interesse socio-culturale, alle quali può assegnare i fondi necessari, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge e dai Regolamenti.
4. Assicura il coinvolgimento dei rappresentanti di tali soggetti nella soluzione di singole questioni di loro interesse, anche tramite le Commissioni consiliari.

ART. 54**Gli organismi di partecipazione popolare**

1. Il Comune favorisce la costituzione, su base democratica e rappresentativa, di organismi di partecipazione popolare, quali ad esempio: Consulte, Comitati e Forum dei cittadini aventi anche un ambito territoriale limitato.
2. Laddove se ne ravvisi l'esigenza o particolari situazioni locali li rendano opportuni, uno o più dei predetti organismi di partecipazione, possono anche essere istituiti in forma permanente.
3. Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, promuove la costituzione di tali organismi, disciplinandone il funzionamento, le finalità, la composizione, le risorse dedicate a garantirne il funzionamento e la durata che, comunque, non potrà andare oltre quella del Consiglio Comunale che li istituisce.

ART. 55**Il referendum**

1. Con le modalità previste da apposito Regolamento di attuazione, adottato dal Consiglio Comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Sindaco può indire referendum di tipo consultivo.
2. I promotori dei referendum possono essere:
 - a) almeno due terzi del Consiglio Comunale;
 - b) almeno dieci cittadini elettori del Comune costituitisi in comitato promotore che nell'istanza eleggano domicilio e nominino un soggetto referente;
3. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale. In ogni caso non possono riguardare:
 - i bilanci ed i relativi allegati;
 - i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
 - i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
 - i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
 - gli atti di gestione adottati dai Dirigenti / Responsabili di Servizio;
 - i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - gli atti concernenti la salvaguardia e la tutela di minoranze etniche, religiose o di soggetti socialmente deboli.
4. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.
5. L'istanza di referendum deve essere accompagnata da un numero di sottoscrizioni non inferiori al 12% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, escludendo dal computo gli iscritti all'A.I.R.E.
6. La data della consultazione referendaria viene fissata dal Sindaco secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.
7. La concomitanza tra consultazione referendaria locale e ogni altra consultazione elettorale, politica o amministrativa, è incompatibile. Il Regolamento di attuazione disciplina l'effettuazione tra le diverse consultazioni.

ART. 56**Il Comitato dei garanti**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con il criterio della preferenza unica, un Comitato di garanti che decide sull'ammissibilità dell'istanza di referendum. Nel medesimo atto deliberativo viene stabilita la misura e le modalità degli eventuali compensi da corrispondere ai componenti.
2. Possono essere eletti tutti i cittadini, residenti ed elettori del Comune, in possesso dei requisiti che la legge richiede per le funzioni di Presidente di seggio elettorale. Il Comitato è composto di cinque componenti e non possono farne parte i membri del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, con votazione a maggioranza.
3. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.
4. I locali, le strutture tecniche ed il personale a disposizione del Comitato sono stabilite dal Segretario generale in misura tale da garantirne il buon funzionamento.
5. Per ogni altra questione o fattispecie che risultassero non disciplinate dal presente Statuto, o dal Regolamento di attuazione, valgono le norme di legge vigenti in materia di consultazioni referendarie.

ART. 57**Esito del referendum e azioni conseguenti**

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Sindaco sottopone al Consiglio o alla Giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.
2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi dall'indicazione consultiva.
3. In caso di esito negativo, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni, in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

CAPO II**ACCESSO ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA****ART. 58****Diritto di accesso e di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che

17

ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni.

ART. 59

Diritto di istanza e di reclamo

1. I cittadini residenti, singoli ed associati, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.

2. Ogni istanza deve produrre un atto scritto con il quale il Sindaco o il Segretario a cui è stata affidata l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.

3. L'ufficio "Relazione con i cittadini" cura la tenuta del "Registro dei reclami", sollecita l'evasione, riferisce sulle inadempienze ed espleta quanto disposto dalla Legge n. 241/90.

ART. 60

Diritto di petizione e proposta

1. Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di 100 cittadini, al Consiglio Comunale ed alla Giunta per richiedere, motivandole, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatici comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria.

2. I documenti di cui sopra, una volta istruiti, sono comunque sottoposti entro trenta giorni all'organo di governo cittadino, avvertendone il primo firmatario.

TITOLO V

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 61

Istituzione del Difensore Civico

1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché per lo svolgimento delle funzioni di controllo nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Al Difensore Civico compete l'indennità di carica stabilita dal Consiglio Comunale.

3. In conformità dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, l'elezione, le prerogative, i mezzi ed i rapporti con il Consiglio Comunale, sono disciplinati dal presente Statuto

ART. 62

Le funzioni

1. Il Difensore Civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza o ritardo, dell'Amministrazione Comunale, nei confronti dei cittadini.

3. I Consiglieri Comunali ed i membri della Giunta, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere richiesta di intervento al Difensore Civico.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune o dagli enti, aziende, istituzioni, società dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

5. Il responsabile dell'ufficio, del procedimento o il dipendente che impedisca o ritardi ingiustificatamente l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

ART. 63

I requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini, residenti e non, che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. Egli deve essere in possesso di adeguata preparazione ed esperienza nel campo giuridico-amministrativo, da documentare mediante deposito di curriculum, presentato a seguito di pubblico avviso.

3. Non sono eleggibili alla carica:

18

- a) coloro che versano in stato di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- c) gli amministratori di enti, aziende, istituzioni dipendenti o partecipati dal Comune.

ART. 64**Elezione e durata in carica - Revoca e incompatibilità**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Può stipularsi convenzione con altro ente pubblico per l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.
3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere rieletto.
4. In caso di perdita dei requisiti per la nomina, la decadenza è pronunciata a maggioranza dal Consiglio Comunale.
5. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi e motivate ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati, salvo che per accertata violazione degli obblighi di cui al comma 2 del successivo art. 65, nel qual caso la revoca può avvenire a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 65**Poteri istruttori**

1. Il Difensore Civico per l'adempimento dei suoi compiti può:
 - a) chiedere l'esibizione, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento;
 - b) convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili sullo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;
 - c) accedere agli uffici per ogni accertamento ritenuto necessario.
2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto delle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi della normativa vigente, nonché osservare l'obbligo di riservatezza sui dati personali e su ogni altro dato sensibile, come definito dall'art. 22 della L. n. 675 del 3.12.1996, cui accede per l'espletamento dei propri compiti d'istituto.
3. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria competente e informarne il Sindaco.

ART. 66**Rapporti con gli organi comunali**

1. Il Difensore Civico invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni di carattere particolare;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale su argomenti di interesse generale;
 - c) relazione annuale, entro il 31 Marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, in base alla quale può formulare osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici, enti, aziende, società, istituzioni dipendenti o partecipate dal Comune.
2. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente sulla materia riferita al suo singolo intervento e dalla conferenza dei capigruppo.
3. La conferenza dei capigruppo e le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

TITOLO VI**IL DECENTRAMENTO****ART. 67****Gli organi decentrati**

1. Il Comune, qualora le condizioni economiche e giuridiche lo consentano, istituisce organismi, uffici e/o istituzioni decentrate sul territorio, con particolare riguardo alla Marina di San Salvo, finalizzate alla promozione della partecipazione dei cittadini e al miglioramento dell'efficienza dei servizi prestati ai cittadini.
2. Le modalità e le procedure istitutive, i criteri di funzionamento e le risorse di supporto, nonché gli ambiti e le materie di competenza di tali organismi, saranno disciplinate mediante apposito Regolamento da adottare contestualmente alla delibera istitutiva degli stessi.

TITOLO VII
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE

ART. 68
L'autonomia organizzativa

1. Il Comune ha autonomia organizzativa.

ART. 69
L'articolazione degli uffici

1. Il Comune, nel rispetto della legge, articola i propri uffici secondo aree funzionali, in modo che sia assicurata l'integrazione delle attività, l'imparzialità ed il buon andamento.
2. Determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.
3. Possono essere istituiti appositi uffici con scopi e durata predeterminati.

ART. 70
Il Regolamento di organizzazione e l'attività di controllo

1. Il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
2. Il Regolamento è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000, può essere previsto, dal Regolamento di organizzazione, anche l'istituzione di un organismo di controllo delle attività amministrative svolte dal Comune.
4. Tale organismo ha il compito di effettuare controlli comparativi dei costi e dei rendimenti delle attività amministrative svolte dal Comune, nonché vagliarne le prospettive, suggerendo eventuali correttivi.
5. Il Regolamento di organizzazione può prevedere altri compiti. In tal caso, ne disciplina le modalità di espletamento.
6. Gli esiti delle valutazioni effettuate sono resi noti, oltre che al Sindaco, al Consiglio Comunale, almeno in sede di rendiconto. Il Regolamento di organizzazione determina le forme di pubblicità degli esiti delle valutazioni.
7. I controlli interni sono strutturati secondo le tipologie previste dalla legge, anche a sostegno dell'attività di programmazione.

CAPO II
IL PERSONALE

ART. 71
I principi

1. Sulla base delle risorse assegnate dal bilancio, il Sindaco impartisce le direttive generali sull'azione amministrativa.
2. Nell'attribuzione degli incarichi devono risultare distinte le sfere di attribuzione e le relative responsabilità.
3. Fermo restando la validità del riferimento al DPCM - Dipartimento della Funzione Pubblica del 28.11.2000, recante disposizioni circa il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", il Comune può adottare appositi codici etici che dettino norme di comportamento per la generalità del personale dipendente, compreso quello eventualmente comandato presso altre amministrazioni, e prevedere specificazioni particolari per i dipendenti che assolvano, a qualsiasi titolo, compiti e mansioni che comportino un quotidiano contatto con i cittadini e gli utenti dei vari servizi.

ART. 72
Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 73
La dirigenza

20

1. I dirigenti svolgono tutti i compiti di gestione, inclusa l'adozione degli atti di rilevanza esterna che non può in alcun modo essere effettuata dagli organi di governo. Adottano, inoltre, gli atti delegati loro dal Sindaco.
2. Sono responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti. Il Regolamento di organizzazione disciplina le forme di pubblicità dei risultati.
3. L'incarico di Direttore Generale è conferito, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale o al Segretario Generale.
4. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Predisporre il piano dettagliato delle attività e formula la proposta di Piano Esecutivo di Gestione. Sovrintende alla gestione degli uffici nei modi previsti dal Regolamento, curandone gli aspetti decisionali e organizzativi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi. Attua i compiti previsti dal Regolamento di organizzazione e quelli affidatigli dal Sindaco.
5. La copertura dei posti dei responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, in conformità di quanto previsto al comma 3 dell'art. 110 del Decreto Legislativo 267/2000.
6. I responsabili di settore e di servizio svolgono le funzioni previste nel presente articolo in assenza di dirigenti.

ART. 74**La gestione del personale**

1. Il Comune assicura la partecipazione e il coinvolgimento dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di gestione, in quanto principale condizione per la loro valorizzazione personale, nonché il miglioramento delle prestazioni individuali e collettive, al fine di ottenere la massima qualificazione nell'offerta di servizi e il contenimento dei costi individuali e collettivi, al fine di ottenere la massima qualificazione nell'offerta di servizi e il contenimento dei costi complessivi.
2. La gestione del personale è di competenza dei dirigenti.
3. Le decisioni relative all'assunzione, alla gestione e alla carriera del personale, nel rispetto delle direttive degli organi di governo dell'ente, sono assunte con criteri di trasparenza, indipendenza ed imparzialità.
4. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecniche dell'informazione e della comunicazione che consentano lo svolgimento dell'attività presso gli uffici decentrati o altri luoghi idonei.

TITOLO VIII**LA FINANZA****ART. 75****Autonomia finanziaria ed impositiva**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva, che esercita per dotarsi dei mezzi necessari al perseguimento dei propri obiettivi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario.
2. Il Comune con apposito Regolamento disciplina le proprie entrate e la gestione del bilancio, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge.
3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune in armonia con la Costituzione, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
4. Stabilisce tariffe, come corrispettivo dei servizi resi al pubblico, in modo da assicurarne l'equilibrio di gestione e il miglioramento delle prestazioni.
5. Può disporre che le tariffe siano poste a carico degli utenti anche in modo differenziato e selettivo, secondo regole e discipline specifiche ed imparziali adottate dal Consiglio Comunale.

ART. 76**Attività finanziarie e destinazione delle entrate straordinarie**

1. Il Comune può ricorrere a forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti pubblici, secondo le modalità ammesse dai principi generali dell'ordinamento finanziario.
2. Sono destinati agli investimenti pubblici anche i proventi derivanti dalle alienazioni dei beni patrimoniali. Le entrate relative hanno destinazione vincolata.

ART. 77**La programmazione finanziaria**

1. L'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie si ispirano ai principi della coerenza e dell'adeguatezza rispetto alle funzioni e ai servizi da espletare, della programmazione, del pareggio economico e finanziario, dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità, della veridicità e della pubblicità.
2. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato al Consiglio Comunale almeno venti giorni prima del termine

fissato dalla legge per l'approvazione. Il Regolamento di contabilità fisserà i termini entro i quali i Consiglieri Comunali possono depositare le proposte di emendamento al documento di bilancio.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale è assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

4. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

5. Il Regolamento di contabilità assicura la pubblicità dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati. Può disporre altrettanto per gli altri atti di indirizzo.

6. A norma di quanto previsto dall'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Prefetto provvede alla nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente e avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000.

ART. 78

La gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria avviene nel rispetto del principio della copertura finanziaria.

2. I servizi di tesoreria e di riscossione delle entrate tributarie sono affidati in concessione in base alle procedure stabilite dalla legge.

3. Per ogni deliberazione che comporti impegni finanziari è obbligatorio il parere di regolarità contabile da parte dell'ufficio di ragioneria.

4. I risultati della gestione sono rilevati nel rendiconto, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.

5. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, dati relativi ai costi e ai rendimenti delle attività svolte e dei servizi erogati, nonché ai possibili miglioramenti conseguibili attraverso specifiche azioni correttive.

6. Ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, il Regolamento adotta il sistema di contabilità più idoneo per l'assolvimento delle funzioni del Comune.

ART. 79

L'organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione economico-finanziaria collabora con il Consiglio Comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.

2. Il Regolamento di contabilità può affidare all'organo di revisione altre funzioni. Ne disciplina i modi di scelta, di esercizio delle attribuzioni e di cessazione dall'incarico.

3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e partecipa all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 80

Norme transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate e in quanto compatibili, le norme regolamentari vigenti.

2. Il Sindaco, decorsi i tempi di pubblicazione dello Statuto, nella prima riunione utile del Consiglio Comunale comunica l'eventuale adeguamento della composizione della Giunta di cui al comma 1 del precedente art. 32. Nella stessa riunione il Consiglio Comunale effettua le relative surroghe.

ART. 81

Decorrenza, modifiche, integrazioni e abrogazioni dello Statuto

1. L'adozione definitiva e la decorrenza del presente Statuto, le modificazioni e le integrazioni, nonché l'abrogazione totale o parziale del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Le proposte di abrogazione totale o parziale di parti del presente Statuto devono essere accompagnate dal testo scritto della nuova formulazione che si intende sottoporre al vaglio del Consiglio Comunale, al fine di evitare lacune e vacanze normative.

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO – BACINO ATERNO - SAGITTARIO

Procedura verifica di assoggettabilità - Avviso



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO – BACINO ATERNO – SAGITTARIO
VIA TRIESTE, 63
67035 – PRATOLA PELIGNA (AQ)
COD. FISC. 92012520661

REFERENTE: SOAVE ENERGIA PROJECT SRL VIA M. BARBATO 4
67039 SULMONA
P.I. ARMANDO PASQUARELLI; DOTT. ING. MARIO SANTINI

Allegato 4

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

(Annuncio da pubblicare sul BURA, nell'ALBO PRETORIO del Comune territorialmente interessato e sul sito INTERNET della Regione Abruzzo).

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Progetto di riattivazione di centrale idroelettrica esistente, realizzata a valle delle opere dell'impianto irriguo "Corfinio 2" della potenza nominale di 465,98 kW, sita nel territorio del Comune di Corfinio (AQ) e di proprietà del Consorzio di Bonifica Interno Aterno – Sagittario.

PROPONENTE

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO ATERNO – SAGITTARIO – VIA TRIESTE, 63 – PRATOLA PELIGNA (AQ)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. – parte I – Allegato IV punto 2 lettera m) "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW"

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Progetto di riattivazione di centrale idroelettrica esistente, realizzata a valle delle opere dell'impianto irriguo "Corfinio 2" della potenza nominale di 465,98 kW, sita nel territorio del Comune di Corfinio (AQ) e di proprietà del Consorzio di Bonifica Interno Aterno – Sagittario.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Progetto di riattivazione di centrale idroelettrica esistente, realizzata a valle delle opere dell'impianto irriguo "Corfinio 2" della potenza nominale di 465,98 kW, sita nel territorio del Comune di Corfinio (AQ) e di proprietà del Consorzio di Bonifica Interno Aterno – Sagittario.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.


Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO ATERNO – SAGITTARIO
VIA TRIESTE, 63; PRATOLA PELIGNA (AQ)**

**REFERENTE: SOAVE ENERGIA PROJECT SRL VIA M. BARBATO 4
67039 SULMONA**

P.I. ARMANDO PASQUARELI ; DOTT. ING. MARIO SANTINI
email: paquarelli.armando@soavenergia.it Tel 0864210043/3388056166 ;
mariosantini3@virgilio.it - Tel.: 347/8324232



IL PRESIDENTE
Fiorenzo Schiavitti

FS

SEASTOCK S.R.L.

Procedura verifica di assoggettabilità - Avviso

PROCEDURE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

AVVISO AL PUBBLICO

(Art.20, comma 1 lettera b) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)

SI AVVISA CHE E' STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA:

- Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali - ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila;
- Servizio politica energetica, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, sina, Via Passolanciano, 75, 65124 Pescara;

il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

PROGETTO DI COSTRUZIONE DEPOSITO COSTIERO GPL DA 25.000MC

PROPONENTE

SEASTOCK Srl, sede legale in Via Erasmo Piaggio, 62 – 66100 – 08715801 – +39.0871.564101 – email info@seastock.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Punto 8) lettera g) "Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29/05/1974, n. 256, e smi, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³"

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Ortona (CH) – Porto industriale e commerciale di Ortona (CH)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame prevede la costruzione di manufatti ed impianto necessari all'esercizio di un "Deposito di Ricezione, Stoccaggio e Scarico GPL, per complessivi 25.000mc in serbatoi fissi".

Le opere da realizzarsi

Le opere sono logicamente suddivise in due aree di intervento:

- *Area Deposito*: costituita da manufatti, impianti e sistemi per lo stoccaggio del prodotto scaricato dalle gasiere, il caricamento del GPL in autocisterne (ATB) e ferrocisterne (FC) e la spedizione del prodotto sul territorio nazionale;
- *Area scarico nave*: costituita da impianti ed apparecchiature per l'ormeggio e lo scarico delle navi gasiere, oltre il *piping* di collegamento con l'impianto a terra. La tubazione e le apparecchiature funzionali alla discarica della nave gasiera saranno installate su di una struttura metallica disposta in allineamento con la diga foranea lato NORD che si collega con un pontile di attracco.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI V.I.A. (L'Aquila)

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale-Ufficio valutazione impatto ambientale - via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila.

Dal 23/07/2014 (data di pubblicazione) decorrono i 60 (sessanta) giorni, entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.


SEASTOCK srl
P. Iva E C.F. 02483350696
Via Erasmo Piaggio nr. 62
66100 CHIETI (CH)



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Avviso



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

L'ENEL Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la Costruzione ed esercizio di linee elettriche MT-BT in cavo interrato, per alimentazione nuova cabina di trasformazione (MINIBOX) per allaccio Montevillage SRL in via XXIV Maggio nel Comune di Giulianova (TE). Prat.07-14-TE Iter 794380.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo –Settore B12 Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo in Piazza Martiri Pennesi,29 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma, lì 03/06/2014

Mauro Adeante
 Il Referente P.L.A

F.to



1/1

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Avviso



Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Casella Postale 13175 - Via Terme di Diocleziano 30 - 00185 ROMA
 F +39 0239652806
 eneldistribuzione@pec.enel.it



ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

L'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area territoriale Centro - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, Via della Bufalotta n° 255 - 00139 Roma, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la realizzazione di un tronco di linea MT a 20kV in cavo interrato, tratti di linea BT a 380V in cavo interrato e posa in opera cabina di trasformazione MT/BT tipo minibox, in località Santa Iona per allaccio richiesto dal comune di Ovindoli (AQ). Pratica 277/D - Iter n° 795808

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri - Servizio Impianti e Reti di Approvvigionamento Elettrico - Via G. Saragat - Loc. Campo di Pile -L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Mauro Adeante
 Referente PLA-DAQ

L'Aquila 09/06/2014



1/1

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Avviso



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la Costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20 kV in conduttori nudi e PTP (posto di trasformazione su palo) per aumento di potenza in Via Tagliamento C.da Villa Penna Alta del Comune di Bellante (TE). Prat. 06-14-TE Iter 797732.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo -Settore B12 Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo in Piazza Martiri Pennesi,29 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma, lì 10/06/2014

Mauro Adeante
 Il Referente P.L.A

F.to



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Avviso



Distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Casella Postale 13175 - Via Terme di Diocleziano 30 - 00185 ROMA



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO

SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la Costruzione ed esercizio ml 10 circa di linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato per allaccio cabina terzi (Frontenac) in Via della Fungaia nel Comune di Martinsicuro (TE). Prat. 08-14-TE Iter 800416.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo -Settore B12 Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo in Piazza Martiri Pennesi,29 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma, lì 16/06/2014

Mauro Adeante
 Il Referente P.L.A

F.to



1/1

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Avviso



Distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Casella Postale 13175 - Via Terme di Diocleziano 30 - 00185 ROMA



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO

SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la Costruzione ed esercizio ml 20 di linea elettrica MT 20 kV in doppi cavo interrato per alimentazione nuova cabina BOX MT/BT per allaccio collettivo ditta FHOTO srl in Via Filiani nel Comune di Pineto (TE). Prat. 09-14-TE Iter 800532.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo -Settore B12 Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo in Piazza Martiri Pennesi,29 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma, lì 17/06/2014

Mauro Adeante
 Il Referente P.L.A

F.to



1/1

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE**

Avviso

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

L'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area territoriale Centro – Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, Via della Bufalotta n° 255 – 00139 Roma, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di nuova cabina box, linea MT a 20 kV in cavo interrato, linea BT a 380 V in cavo interrato per allacciamento fornitura elettrica al sig. Iannini Pierpaolo nel comune di Rocca di Mezzo (AQ). Pratica n° 278/D

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila – Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri – Servizio Impianti e Reti di Approvvigionamento Elettrico - Via G. Saragat – Loc. Campo di Pile –L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Mauro Adeante
Referente PLA-DAQ

L'Aquila 27/06/2014



ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE
UNITÀ DI PROGETTAZIONE, LAVORI E AUTORIZZAZIONI
DISTACCAMENTO DI CHIETI

Avviso

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise
Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni
Distaccamento di Chieti

Oggetto: Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 Kv con cavo interrato della lunghezza complessiva di circa m. 160 e cabina di trasformazione MT/BT per alimentazione cliente Cantieri Italiani nel Comune di Pescara(PE).

L'Enel Distribuzione Spa- Sviluppo Rete Lazio, Abruzzo e Molise- Unità Progettazione, Lavori e Autorizzazioni-Distaccamento di Chieti, con sede in Via F. Auriti,1- CHIETI- ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione, a 20000 Volt, in cavo interrato in Alluminio 3X(1X185) mmq. della lunghezza complessiva di circa m. 160 e cabina di trasformazione MT/BT per l'alimentazione del cliente Cantieri Italiani nel Comune di Pescara (PE).


Il nuovo elettrodotto, che collegherà la nuova cabina sarà realizzato a partire dalla linea elettrica esistente autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n.DN4/70 del 31.07.2002.

La costruzione interesserà la Strada Comunale "Via Caravaggio" in Comune di Pescara.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Settore VIII- Servizio Genio Civile- Via Catullo,2- 65100, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto, sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.


Il Responsabile
Vincenzo Attiero

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it